

Arbitrato Commerciale Internazionale Russo.

Mosca, Federazione Russa, anno 2017

Introduzione storica

Nel 1932 l'Italia si trovava in piena dittatura fascista (1925-1943), soffriva della depressione economica causata dalla grande crisi internazionale conseguente al crollo di Wall Street del 1929, ma conquistava posizioni di prestigio mondiale in campo tecnologico costruendo aerei, navi, automobili (la famosa FIAT "Balilla"), motociclette e la radio.

Nello stesso periodo la Russia sovietica era invece in piena dittatura staliniana (1927-1953) ed attuava due piani quinquennali intesi ad industrializzare il Paese che invece soffriva di una gravissima carestia e mancanza di cibo. Malgrado ciò e probabilmente anche per "tranquillizzare" i Paesi stranieri spaventati dalla statalizzazione, collettivizzazione e politicizzazione di tutte le attività russe - inclusa la amministrazione della giustizia - si procedette in quegli anni con una serie di misure tendenti a creare una immagine della Russia di affidabile partner commerciale. Infatti, nel 1922 furono conferiti poteri arbitrari alle preesistenti borse merci e valori; nel 1930 fu istituita la "Marine Arbitration Commission" (MAC) alla quale fu affidato il compito di risolvere con arbitrato le controversie in campo marittimo e nel 1932 venne creata la "Foreign Trade Arbitration Commission" (FTAC).

La FTAC fu organizzata come entità non governativa ricadente nell'ambito della Camera di Commercio e con arbitri, non politici, nominati per le loro specifiche conoscenze nel campo commerciale, industriale dei trasporti e del commercio e della legislazione internazionale. Il primo lodo arbitrale fu emesso il 15 novembre 1933.

L'attuale "Corte di Arbitrato Internazionale Commerciale" (CAIC) è la prosecuzione ed il "successore legislativo" della FTAC.

Nel 1987, in piena "era Gorbaciov" (1984-1991), inizia il primo tentativo di liberalizzazione del sistema politico ed economico dell'URSS e con esso anche la "trasformazione" della FTAC in "Corte di Arbitrato della Camera di Commercio ed Industria dell'Unione delle Repubbliche Socialistiche Sovietiche (URSS)". Ne viene

inoltre ampliata la competenza che non è più limitata alle sole controversie derivanti dal commercio con l'estero, ma anche ad altre forme di affari internazionali, comprese le attività delle prime "Joint Venture" (consentite per la prima volta in quegli anni) con aziende di Paesi non russi.

Nel 1991, inizia "l'era Eltsin" ed il passaggio dalla economia statale pianificata all'economia libera di mercato, con trasformazione radicale dell'intero assetto politico sociale ed economico, inclusa la reintroduzione della proprietà privata e del codice civile, trasformazione portò anche a nuove normative in tema di arbitrato internazionale: nel 1993 per la prima volta nella storia della Russia viene approvata una legge speciale "Sull'arbitrato internazionale commerciale" basata interamente sulla legge modello UNCITRAL. E la "vecchia" Commissione di Arbitrato FTAC dell'URSS, poi divenuta la attuale Corte di Arbitrato presso la Camera di Commercio e Industria, ottiene la denominazione attuale: Corte di Arbitrato Internazionale Commerciale (CAIC) presso la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa. A questo punto è importante ricordare che la Federazione Russa non è lo stesso Paese che l'URSS con un nuovo nome, ma solo uno dei 15 Paesi - quasi tutti confinanti con la Russia - che avevano costituito le Repubbliche Socialistiche Sovietiche e che nel 1991 sono diventati Paesi indipendenti.

Nell'anno 2015, con Vladimin Putin come Presidente della Federazione Russa e Dmitrij Medvedev Primo Ministro, il legislatore russo ha nuovamente aggiornato e modernizzato la legislazione in tema di arbitrato. Forse un contributo in tal senso è stato dato proprio dal Primo Ministro Medvedev che è stato Professore di diritto romano e di diritto civile nell'Università di Stato di San Pietroburgo ed è autorevole arbitro della CAIC (sia pure con funzioni ora sospese per i suoi incarichi istituzionali).

La attuale Corte Internazionale di Arbitrato Commerciale gestisce circa 300 arbitrati commerciali internazionali all'anno; le parti non russe provengono da circa 50 differenti Paesi del Mondo; il valore in dollari USA delle controversie (nell'anno 2016) varia da 200 mila ad 1 milione (21%), da 1 milione a 10 milioni (11%), oltre 10 milioni (4%), meno di 200 mila il restante 64%.

Nell'anno 2017 gli arbitri accreditati presso la CAIC sono 152 di cui 36 non russi provenienti questi ultimi anche da Svezia, Stati Uniti, Inghilterra, Danimarca, Giappone, Norvegia, Finlandia, Germania, Svizzera ed Italia (il Professore Gabriele Crespi Reghizzi e l'Avvocato Michele de Meo).

La nuova regolamentazione entrata in vigore per la CAIC nel Gennaio 2017 tende a creare un arbitrato commerciale internazionale semplice, adattabile a tutte le situazioni, da tenersi in qualsiasi luogo ed in qualsiasi lingua, con procedure flessibili che permettono l'adattamento ad ogni singola controversia ed ogni esigenza, con tempistiche rapide ed a costi molto contenuti.

A titolo esemplificativo ricordo che nel dicembre 2017 il cambio Euro-Rublo e Dollaro USA-Rublo esprime valori di 1 Euro=69 rubli ed 1 Dollaro USA=58 rubli. Il reddito medio mensile di un professore universitario russo è di circa 400 Euro e che il Presidente Putin, nel 2015, ha dichiarato un reddito di quasi 9 milioni di rubli

equivalenti circa a 130 mila euro.

Normalmente un lodo arbitrale finale si ottiene in 180 giorni.

Con i suoi 85 anni di attività la Corte di Arbitrato Internazionale Commerciale (CAIC) presso la Camera di Commercio ed Industria della Federazione Russa è una delle più antiche conosciute ed autorevoli istituzioni dell'arbitrato internazionale del Mondo.

Anche negli anni più recenti decine di imprese italiane, operanti soprattutto nei settori di produzione di macchinari, edilizia e molti altri si sono avvalse e si avvalgono con soddisfazione dei servizi della CAIC.

Dal 1999 la CAIC è membro della Federazione internazionale delle istituzioni arbitrali commerciali (IFCAI).

Il sito web della CAIC è <http://mkas.tpprf.ru/en/>.

Per uno studio dell'arbitrato in Russia, segnalo il volume "Arbitration Law of Russia: Practice and Procedure", di Roman Khodykin, Edizioni Juris Net 2013.

Allegati:

1. Regolamento sui principi organizzativi dell'attività della Corte di Arbitrato Internazionale Commerciale presso la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa
2. Regole dell'Arbitrato delle Controversie Commerciali Internazionali
3. Disposizioni sui costi dell'Arbitrato
4. Disposizioni sugli onorari e compensi per le controversie esaminate dalla Corte d'Arbitrato Internazionale Commerciale presso la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa
5. Clausole di arbitrato consigliate per le controversie commerciali internazionali.
6. Riconoscimenti

**REGOLAMENTO
SUI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITÀ
DELLA CORTE DI ARBITRATO INTERNAZIONALE COMMERCIALE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA FEDERAZIONE RUSSA**

§ 1. La Corte di arbitrato internazionale commerciale

1. La Corte di arbitrato internazionale commerciale presso la Camera di commercio ed industria della Federazione Russa (in seguito CAIC) è un'istituzione arbitrale permanente indipendente che, in conformità con la Legge della Federazione Russa del 7 luglio 1993 n. 5338-1 "Sull'arbitrato commerciale internazionale" e la Legge federale del 29 dicembre 2015 n. 382-FZ "Sull'arbitrato nella Federazione Russa", svolge i seguenti tipi di attività:

- amministrazione dell'arbitrato commerciale internazionale;
- amministrazione dell'arbitrato delle controversie nazionali;
- amministrazione dell'arbitrato delle controversie societarie;
- amministrazione dell'arbitrato delle controversie sportive;
- espletamento di determinate funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali svolti dal tribunale arbitrale istituito dalle parti (arbitrato *ad hoc*) per la risoluzione di una specifica disputa;
- amministrazione dell'arbitrato di altre controversie nei casi previsti dai trattati internazionali della Federazione Russa o dalle leggi federali.

2. Le funzioni di amministrazione dell'arbitrato vengono eseguite dagli organi competenti e dai funzionari autorizzati della CAIC.

3. Nell'ambito della CAIC operano l'Assemblea Generale degli arbitri inseriti nelle liste di arbitri suggeriti per i rispettivi tipi di controversie (di seguito Liste degli arbitri), il Presidio, i Comitati per nomine per i rispettivi tipi di controversie, il Presidente e i vicepresidenti della CAIC per i rispettivi tipi di controversie, nonché la Segreteria.

4. La CAIC ha sede a Mosca, Federazione Russa.

5. La Camera di commercio ed industria della Federazione Russa approva il Regolamento sui principi organizzativi dell'attività della CAIC, le Norme dell'arbitrato delle controversie commerciali internazionali, le Norme dell'arbitrato delle controversie nazionali, le Norme dell'arbitrato delle controversie societarie, le Norme dell'arbitrato delle controversie sportive, le Liste degli arbitri per i rispettivi tipi di controversie, le Disposizioni sui costi dell'arbitrato, le disposizioni sugli onorari e compensi per le controversie considerate presso la CAIC, le Norme per l'espletamento dalla CAIC di determinate funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali svolti dal tribunale arbitrale istituito dalle parti (arbitrato *ad hoc*) per la risoluzione di una specifica disputa (di seguito Regolamenti e Norme della CAIC), fornisce ulteriore assistenza alla CAIC.

6. La CAIC è la prosecuzione legale della Corte arbitrale per la risoluzione delle controversie economiche presso la CCI FR e dell'Arbitrato Sportivo presso la CCI FR, dal momento dell'approvazione e della pubblicazione dei Regolamenti e Norme della CAIC ed ha il diritto di risolvere le controversie in base all'accordo delle parti di sottomettere la risoluzione delle loro controversie alle istituzioni arbitrali sopraindicate.

§ 2. Tipi di controversie trattate alla CAIC

1. In virtù di un accordo tra le parti alla CAIC possono essere sottoposte per risoluzione le controversie che derivino da rapporti contrattuali o altri rapporti di diritto civile connessi al commercio estero ed altri tipi di relazioni di affari internazionali, comprese le controversie che coinvolgano singole persone, nei casi in cui l'attività commerciale di almeno una delle parti si svolga all'estero, ovvero nei casi in cui il luogo di esecuzione di una parte sostanziale degli obblighi derivanti dai rapporti tra le parti, o il luogo con il quale l'oggetto della controversia è legato in modo più stretto, si trovi all'estero, nonché le controversie relative agli investimenti esteri nella Federazione Russa o agli investimenti russi all'estero.

Tali controversie sono risolte con le modalità previste per l'arbitrato commerciale internazionale in conformità con le Norme dell'arbitrato delle controversie commerciali internazionali.

2. Possono essere sottoposte al giudizio della CAIC le controversie che, in virtù di un accordo tra le parti, derivino da rapporti contrattuali o altri rapporti di diritto civile che non hanno relazione con l'arbitrato commerciale internazionale.

Tali controversie vengono risolte in base alle Norme dell'arbitrato delle controversie nazionali.

3. Possono essere sottoposte al giudizio della CAIC le controversie che, in virtù di un accordo tra le parti, riguardino la costituzione di una persona giuridica nella Federazione Russa, la sua attività o la partecipazione in essa, nonché altre controversie societarie.

Tali controversie saranno risolte in base alle Norme dell'arbitrato delle controversie societarie.

4. Possono essere sottoposte al giudizio della CAIC, in virtù di un accordo tra le parti, le controversie civili sorte nel campo della educazione fisica e dello sport.

Tali controversie vengono risolte in base alle Norme dell'arbitrato delle controversie sportive.

5. Ogni qualvolta sia necessario è possibile l'applicazione congiunta dei Regolamenti e delle Norme della CAIC.

6. La CAIC può inoltre risolvere altre controversie che rientrano nella propria giurisdizione sulla base dei trattati internazionali della Federazione Russa.

§ 3. Gli arbitri

1. Gli arbitri sono designati o nominati nel novero di persone fisiche che possiedano le necessarie conoscenze speciali nel campo della risoluzione delle controversie rientranti nella competenza della CAIC. Nello svolgimento delle loro funzioni gli arbitri sono imparziali ed indipendenti. Nessuno di loro può essere un rappresentante di qualunque delle parti facente parte del procedimento.

2. La persona che assume le funzioni di arbitro deve compilare e firmare una dichiarazione, la cui forma è approvata dal Presidio, esprimendo il consenso ed accettare e svolgere le funzioni di arbitro, e deve anche informare la Segreteria di qualsiasi circostanza che possa dare origine a ragionevoli dubbi riguardanti la sua imparzialità o indipendenza in relazione alla controversia, alla cui risoluzione è chiamato a partecipare, come pure di qualsiasi altra circostanza di natura giuridica o fattuale che possa impedirgli di agire come arbitro.

L'arbitro deve immediatamente informare la Segreteria di qualsiasi circostanza di questo tipo, anche se diventi a lui conosciuta in un momento successivo durante il procedimento arbitrale. La Segreteria invia informazioni su tali circostanze alle parti fissando un termine per eventuali commenti.

La persona che accetta di assumere le funzioni di arbitro deve anche fornire prontamente alla Segreteria il suo breve curriculum vitae, comprese le informazioni sull'istruzione, le attività professionali attuali e passate, a meno che tali dati non siano stati segnalati alla Segreteria o se ci sono stati dei cambiamenti. Tali informazioni sono fornite dalla Segreteria alla parte che ne faccia richiesta.

3. Se la persona designata o nominata come arbitro non adempie agli adempimenti di cui al sub paragrafo 2 di questo paragrafo entro 15 giorni dalla ricezione della notifica della Segreteria sulla sua designazione o nomina, a meno che dalla Segreteria non sia stato stabilito un periodo più lungo, tenendo conto di specifiche circostanze, si considera che tale persona abbia rifiutato di assumere le funzioni di arbitro e la sua designazione o nomina sarà annullata.

4. La CCI FR approva le Norme sull'imparzialità e l'indipendenza degli arbitri, le quali si applicano alle questioni connesse con assicurazione della conformità ai requisiti previsti per gli arbitri.

5. Le relazioni degli arbitri con le parti dell'arbitrato e con la Camera di commercio e industria della Federazione Russa, sono definite dalla legge applicabile in materia di arbitrato. Il rapporto fra gli arbitri e la CAIC non è formalizzato in un contratto di lavoro o di altro genere.

6. Salvo che dai Regolamenti e dalle Norme della CAIC risulti in altro modo, il termine "arbitro" significa qualsiasi membro del tribunale arbitrale, compreso il suo presidente e l'arbitro unico, nonché il presidente di riserva del tribunale arbitrale, l'arbitro unico di riserva e l'arbitro di riserva.

§ 4. Liste degli arbitri

1. La CCI RF approva quattro Liste degli arbitri per un periodo di sei anni, nelle quali liste si specificano: il cognome, nome e, se disponibile, il patronimico

dell'arbitro, la sua istruzione ed il luogo di lavoro, il livello di istruzione universitaria ed il titolo accademico, la specializzazione, la conoscenza di lingue straniere. Se alla scadenza del periodo sopraindicato non sono state approvate nuove Liste degli arbitri, le Liste degli arbitri approvate in precedenza rimangono in vigore fino all'approvazione di nuove Liste degli arbitri.

2. Gli arbitri specializzati in particolari categorie di controversie sono inclusi nelle Liste degli arbitri per le controversie commerciali internazionali, per le controversie nazionali, per le controversie societarie e per le controversie sportive. La stessa persona può essere inclusa in più di una Lista degli arbitri.

3. I Comitati per nomine nominano arbitri solo dalle Liste degli arbitri per il rispettivo tipo di controversie.

4. Le funzioni degli arbitri possono essere svolte anche da persone non incluse nelle Liste degli arbitri, salvo che risulti diversamente dalle Norme dell'arbitrato delle controversie commerciali internazionali, dalle Norme dell'arbitrato delle controversie nazionali, dalle Norme dell'arbitrato delle controversie societarie, dalle Norme dell'arbitrato delle controversie sportive.

§ 5. Assemblea Generale degli arbitri

1. All'Assemblea Generale degli arbitri partecipano gli arbitri inclusi nelle Liste degli arbitri.

I poteri dell'Assemblea Generale degli arbitri valgono fino all'approvazione di nuove Liste degli arbitri.

2. La competenza dell'Assemblea Generale degli arbitri comprende, in particolare, la elezione dei membri del Presidio e dei Comitati per nomine per i rispettivi tipi di controversie. L'Assemblea Generale degli arbitri delibera a semplice maggioranza dei voti del numero totale di persone incluse nelle Liste degli arbitri.

3. Qualora questo Regolamento o applicabili leggi sull'arbitrato non dispongano diversamente, l'Assemblea Generale degli arbitri delibera a semplice maggioranza dei voti purché allo scrutinio partecipino non meno della metà delle persone incluse nelle Liste degli arbitri. E' ammesso lo scrutinio dei presenti e dei votanti per corrispondenza quando gli arbitri danno i loro voti in forma scritta.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli arbitri sono fatte constare da verbale nel quale siano riportati anche i risultati della votazione. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario della riunione dell'Assemblea Generale degli arbitri.

§ 6. Il Presidio

1. Il Presidio è composto di diritto dal Presidente della CAIC e dai suoi vice per i rispettivi tipi di controversie, nonché da sei persone elette dall'Assemblea Generale degli arbitri per un periodo di 6 anni dalle Liste degli arbitri e da tre persone nominate dal Presidente della Camera di commercio e industria della

Federazione Russa. Il Presidio è presieduto dal Presidente della CAIC.

Se alla scadenza del termine sopraindicato non è stata effettuata alcuna nuova elezione dei membri del Presidio, i membri del Presidio eletti in precedenza restano in carica fino a tale nuova elezione.

Il Segretario Esecutivo della CAIC, sarà presente alle riunioni del Presidio, con diritto di voto consultivo, in qualità di segretario del Presidio.

2. Il Presidio esercita le funzioni assegnate alla sua competenza da questo Regolamento, nonché da altre Disposizioni e Norme della CAIC, ivi incluso l'analisi e la sintesi della pratica arbitrale, la pratica della applicazione dei Regolamenti e delle Norme della CAIC, ed esamina i temi della diffusione delle informazioni sulle attività della CAIC, dei contatti internazionali della CAIC e delle altre questioni relative alla attività della CAIC.

3. Il Presidio delibera a maggioranza semplice dei presenti, a condizione che alla riunione partecipino almeno sei membri del Presidio, tra cui il Presidente del Presidio. A parità di voti il voto del Presidente del Presidio è determinante.

Le deliberazioni del Presidio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente del Presidio e dal segretario del Presidio.

4. In casi urgenti il Presidio può deliberare per corrispondenza facendo successivamente constare i risultati dello scrutinio da verbale.

5. I membri del Presidio si astengono dalla partecipazione alla discussione ed alle deliberazioni dal Presidio in caso di loro conflitto di interesse, in particolare, se quelle deliberazioni si riferiscono a procedimenti arbitrari a cui essi prendono parte.

6. Il Presidio può delegare alcune delle sue funzioni al Presidente della CAIC, nonché ai suoi vice per i rispettivi tipi di controversie.

§ 7. Comitati per nomine

1. I Comitati per nomine risolvono questioni di nomina, ricusazione e cessazione dei poteri degli arbitri.

I Comitati per nomine sono nominati per un periodo di sei anni e restano in carica fin quando una nuova Assemblea Generale di arbitri inclusi in una nuova lista non abbia eletto un nuovo Comitato.

2. Nella CAIC vengono costituiti i seguenti Comitati per nomine:

1) Comitato per nomine per l'arbitrato delle controversie commerciali Internazionali, composto di sei membri eletti dall'Assemblea Generale e tre membri nominati dal Presidente della Camera di commercio e industria della Federazione Russa;

2) Comitato per nomine per l'arbitrato delle controversie nazionali, composto di sei membri eletti dall'Assemblea Generale e tre membri nominati dal Presidente della CCI FR;

3) Comitato per nomine per l'arbitrato delle controversie societarie, composto di quattro membri eletti dall'Assemblea Generale e due membri nominati dal Presidente della CCI FR;

4) Comitato per nomine per l'arbitrato delle controversie sportive, composto di quattro membri eletti dall'Assemblea Generale e due membri nominati dal Presidente della CCI FR.

3. I membri dei Comitati per nomine sono eletti dall'Assemblea Generale degli arbitri dalle Liste degli arbitri, rispettivamente, per le controversie commerciali internazionali, controversie nazionali, controversie societarie e controversie sportive.

4. Entro i primi tre anni dalla elezione, la composizione del Comitato per nomine viene rinnovato di almeno un terzo in proporzione al numero dei membri eletti e nominati. Candidature di persone elette al Comitato per nomine soggette a rotazione durante il periodo in questione, sono determinate al momento della loro elezione dagli arbitri inclusi nelle Liste degli arbitri. Candidature di persone nominate al Comitato per nomine soggette a rotazione durante il periodo in questione, sono determinate al momento della loro nomina dal Presidente della CCI FR.

La stessa persona non può essere membro del Comitato per nomine per il rispettivo tipo di controversie nei tre anni successivi alla rotazione.

5. Il Comitato per nomine elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il presidente ed il suo vicepresidente. Il presidente dirige il lavoro del Comitato per nomine. In assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal suo vice.

6. Il Presidente della CAIC ed i suoi vice per i rispettivi tipi di controversie possono partecipare alle riunioni del Comitato per nomine con il diritto di voto consultivo.

Il Segretario esecutivo della CAIC ovvero il suo sostituto per il rispettivo tipo di controversie partecipano alle riunioni del Comitato per nomine con diritto di voto consultivo, in qualità del segretario del Comitato per nomine.

7. Il Comitato per nomine esercita funzioni relative alla nomina, ricusazione nonché cessazione dei poteri degli arbitri.

8. Il Comitato per nomine delibera a maggioranza semplice dei presenti, a condizione che alla riunione partecipi almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente del Comitato per nomine.

Le decisioni del Comitato per nomine sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente del Comitato per nomine e dal suo segretario.

9. In situazioni di urgenza il Comitato per nomine può decidere senza le presenze fisiche, facendo constare i risultati della decisione da verbale successivo.

10. Nessuno dei componenti del Comitato per nomine può partecipare alla discussione ed alla decisione del Comitato per nomine in caso di loro conflitto di

interessi, in particolare, se tali decisioni si riferiscono a procedimenti arbitrari nei quali essi prendono parte.

11. In situazioni di urgenza, il Comitato per nomine può delegare alcune delle sue funzioni al Presidente della CAIC, nonché ai suoi vice per i rispettivi tipi di controversie.

§ 8. Presidente e vicepresidenti della CAIC

1. Il Presidente della CAIC ed i suoi quattro vice sono nominati dal Presidente della CCI FR per un periodo di sei anni selezionandoli dalle Liste degli arbitri, rispettivamente per le controversie commerciali internazionali, controversie nazionali, controversie societarie e controversie sportive.

Se alla scadenza del termine sopraindicato non è stata effettuata alcuna nuova nomina del Presidente della CAIC e dei suoi vice, il Presidente della CAIC e i suoi vice nominati in precedenza restano in carica fino a tali nuove nomine.

La stessa persona non può essere il Presidente della CAIC per più di due volte consecutive dal momento dell'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Il Presidente della CAIC esercita le funzioni assegnategli ed agisce in nome e per conto della CAIC tanto nella Federazione Russa che all'estero.

Il Presidente della CAIC svolge funzioni di amministrazione dell'arbitrato e risoluzione di altre questioni relative alle controversie nella CAIC, a meno che esse non rientrino, secondo i Regolamenti e le Norme della CAIC, nella competenza di altri organi della CAIC, dei suoi ufficiali autorizzati o dei tribunali arbitrari.

3. I vicepresidenti della CAIC esercitano funzioni di amministrazione, rispettivamente, dell'arbitrato internazionale commerciale, dell'arbitrato delle controversie nazionali, dell'arbitrato delle controversie societarie e dell'arbitrato delle controversie sportive, nel modo previsto da questo Regolamento e dalle Norme della CAIC.

4. Altre funzioni dei vicepresidenti della CAIC sono decise dal Presidente della CAIC.

5. In assenza del Presidente della CAIC le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente della CAIC per l'arbitrato delle controversie commerciali internazionali, ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo da un altro vicepresidente della CAIC.

§ 9. La Segreteria

1. La Segreteria, conformemente al presente Regolamento, svolge funzioni di amministrazione dell'arbitrato delle controversie nella CAIC, tra cui supporto logistico dell'arbitrato e relativa attività di ufficio.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario esecutivo della CAIC nominato dal Presidente della CCI FR. Il Segretario esecutivo deve avere la laurea in giurisprudenza e competenza in lingua inglese.

3. Il Segretario esecutivo della CAIC ha quattro sostituti per le controversie commerciali internazionali, controversie nazionali, controversie societarie e le controversie sportive, nominati dalla CCI FR.

4. In caso di assenza del Segretario esecutivo della CAIC le sue funzioni sono svolte dal sostituto per le controversie commerciali internazionali.

5. Nello svolgimento delle funzioni relative all'amministrazione dell'arbitrato il Segretario esecutivo della CAIC ed i suoi sostituti sono guidati dai Regolamenti e dalle Norme della CAIC e sono sottoposti al Presidente della CAIC ed ai suoi vice, per i rispettivi tipi di controversie.

§ 10. Filiali della CAIC

1. La CAIC può formare Filiali al di fuori dalla sua sede. La decisione sull'istituzione di una Filiale della CAIC è adottata dal Presidio.

2. Un accordo che voglia sottoporre una controversia ad una Filiale della CAIC viene considerata una convenzione di arbitrato per sottoporre la controversia alla CAIC.

Tale controversia viene considerata in conformità con i Regolamenti e le Norme della CAIC e viene amministrata dagli organi autorizzati e dai funzionari della CAIC.

3. Il luogo dell'arbitrato è la sede della Filiale della CAIC, a meno che il Presidente della CAIC, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso, non decida in altro modo.

4. Il Segretario esecutivo della Filiale della CAIC è membro della Segreteria della CAIC.

5. Ai fini di fornire supporto all'attività delle Filiali della CAIC vengono specificamente istituiti uffici affiliati (uffici di rappresentanza) della CCI FR.

6. Il Presidio della CAIC ha il diritto di decidere la cessazione delle attività della Filiale della CAIC.

§ 11. Verbalizzanti

1. Il Segretario esecutivo della CAIC o il suo sostituto per il rispettivo tipo di controversie nomina un verbalizzante della causa che redige il verbale dell'udienza, è presente alle riunioni in camera di consiglio chiuse del tribunale arbitrale e svolge gli incarichi a lui affidati dal tribunale arbitrale e relativi al procedimento arbitrale.

La candidatura al ruolo di verbalizzante è proposta dal presidente del tribunale arbitrale o dall'arbitro unico.

2. Le liste dei verbalizzanti per i rispettivi tipi di controversie sono approvate dal Presidio e vengono aggiornate periodicamente. Nella Lista dei verbalizzanti vengono incluse persone con laurea in giurisprudenza, e per l'arbitrato commerciale internazionale quelli che, di regola, conoscono bene lingue straniere. La stessa

persona può essere su più di una Lista di verbalizzanti.

3. Il tribunale arbitrale o l'arbitro unico, in accordo con il Presidente della CAIC, possono nominare come verbalizzante della procedura una persona non inclusa nella Lista dei verbalizzanti, sempre che tale persona abbia comunque i requisiti specificati al sub paragrafo 2 di questo paragrafo.

4. Il tribunale arbitrale o l'arbitro unico, in accordo con il Presidente della CAIC, possono anche non nominare un verbalizzante del procedimento.

§ 12. Conservazione dei fascicoli

Il lodo arbitrale, le ordinanze di estinzione del procedimento arbitrale ed altri materiali relativi alla controversia sono conservati dalla CAIC per cinque anni a far data dalla conclusione del procedimento arbitrato.

§ 13. Entrata in vigore del Regolamento

Questo Regolamento entra in vigore dalla data di deposito presso il competente organismo esecutivo federale. (27 gennaio 2017 nota dei traduttori)

REGOLE DELL'ARBITRATO DELLE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. Ambito di applicazione delle Regole dell'arbitrato delle controversie commerciali internazionali

1. Le Regole dell'arbitrato delle controversie commerciali internazionali (qui di seguito "le Regole") si applicano alle controversie sottoposte alla Corte d'arbitrato internazionale commerciale presso la Camera di commercio ed industria della Federazione Russa (di seguito la CAIC) derivanti da rapporti contrattuali o altri rapporti di diritto civile connessi al commercio estero ed altre forme di relazioni di affari internazionali, nonché alle altre controversie che possano essere sottoposte all'arbitrato commerciale internazionale in conformità con la Legge della Federazione Russa del 7 luglio 1993 n. 5338-1 "Sull'arbitrato commerciale internazionale", nonché con altre leggi federali o trattati internazionali della Federazione Russa.

2. Le Regole si applicano in particolare alle controversie sottoposte alla CAIC su accordo tra le parti e che derivino da rapporti contrattuali o altri rapporti di diritto civile connessi al commercio estero ed altri tipi di relazioni di affari internazionali, comprese le controversie che coinvolgano singole persone, nei casi in cui l'attività commerciale di almeno una delle parti si svolga all'estero, ovvero nei casi in cui il luogo di esecuzione di una parte sostanziale degli obblighi derivanti dai rapporti tra le parti, o il luogo con il quale l'oggetto della controversia è legato in modo più stretto, si trova all'estero, nonché le controversie relative agli investimenti esteri nella Federazione Russa o agli investimenti russi all'estero.

Le Regole si applicano inoltre a tutte le controversie che rientrano nella giurisdizione della CAIC sulla base dei trattati internazionali della Federazione Russa.

3. Le Regole saranno inoltre applicate a tutte le controversie sottoposte alla CAIC sulla base di accordi conclusi anteriormente all'1 Settembre 2016, e che potrebbero essere decise con procedure di arbitrato commerciale internazionale in base alla Legge della Federazione Russa numero 5338-1 "Sull'arbitrato commerciale internazionale" datata 7 Luglio 1993 in vigore alla data di conclusione di detti accordi.

4. Le Regole verranno applicate in combinazione con il Regolamento sui principi organizzativi dell'attività della CAIC, le Disposizioni sui costi dell'arbitrato, le Disposizioni sugli onorari e compensi per le controversie considerate nella CAIC, nonché, in casi specifici, in combinazione con altre regole della CAIC per l'arbitrato di altri tipi di controversie, tenuto conto del loro ambito di applicazione.

II. AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

§ 2. Domanda di arbitrato

1. Il procedimento arbitrale inizia mediante presentazione di una domanda di arbitrato.

2. La data di presentazione della domanda è la data della sua consegna alla CAIC, ovvero, nei casi in cui venga presentata per posta, la data del timbro postale dell'ufficio postale di partenza e nei casi di invio mediante corriere, la data della nota di spedizione.

§ 3. Il contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere:

a) la data della domanda;

b) la denominazione (il nome, cognome, e, se del caso, il patronimico), sede o residenza delle parti dell'arbitrato, i loro indirizzi postali, i loro numeri di telefono, fax e gli indirizzi di posta elettronica;

c) la motivazione della giurisdizione del tribunale arbitrale con la indicazione del tipo di arbitrato amministrato dalla CAIC;

d) le richieste della parte attrice;

e) le circostanze sulle quali la parte attrice fonda le sue richieste;

f) le prove a sostegno delle richieste;

g) la argomentazione delle richieste con riferimento alle norme di diritto applicabile;

h) il valore della domanda;

i) la quantificazione di ciascuna parte della domanda;

j) un elenco dei documenti e degli altri materiali allegati alla domanda.

2. La domanda deve essere firmata dalla parte attrice o da un suo rappresentante e deve essere munita della prova documentale dei suoi poteri.

3. Nel caso di accordo tra le parti, nella domanda vanno indicate anche informazioni circa la composizione del tribunale arbitrale, in particolare relativamente all'arbitro ed all'arbitro di riserva designati dalla parte attrice ai sensi del paragrafo 16 delle Norme.

§ 4. Il valore della domanda

1. Il valore della domanda viene determinato da:

a) nelle domande per recupero di denaro, l'importo richiesto, e nel caso di interessi che continuano a maturare, l'importo comprensivo degli interessi maturati alla data di presentazione della domanda;

b) nelle domande di rivendicazione, il valore dei beni rivendicati;

c) nelle domande per il riconoscimento o di trasformazione di un rapporto giuridico, il valore del contenuto del rapporto giuridico alla data di presentazione della domanda;

d) nelle domande riguardanti una determinata azione da svolgere o meno, in base ai dati disponibili sugli interessi materiali della parte attrice.

La parte attrice è tenuta inoltre ad indicare nella domanda il valore della causa anche nel caso in cui le sue richieste o una parte di esse, non siano di natura pecuniaria.

2. Se la domanda consiste di varie richieste incluse nella stessa convenzione di arbitrato, il valore della controversia è determinato dall'importo totale di tutte le richieste.

3. Se la domanda consiste di varie richieste incluse in diverse convenzioni di arbitrato, il valore della controversia è determinato separatamente per ognuna delle richieste incluse in ognuna delle convenzioni di arbitrato.

4. L'ammontare totale della domanda non dovrà includere le richieste di rimborso dei costi dell'arbitrato.

5. Nei casi in cui la parte attrice non abbia indicato il valore della causa o lo avesse indicato in modo impreciso, il Segretario esecutivo o il tribunale arbitrale costituito determineranno il valore della controversia sulla base dei dati di cui dispongano.

§ 5. Rettifica della domanda di arbitrato

1. Qualora la domanda di arbitrato sia pervenuta ma senza l'osservanza delle Regole, il Segretario esecutivo della CAIC può invitare la parte attrice a porre rimedio ai difetti individuati entro un termine che di regola non superi 15 giorni dalla ricezione di tale invito.

2. Nei casi in cui la parte attrice, nonostante l'invito ad eliminare i difetti, non li elimini entro il termine prescritto, il procedimento prosegue con la emissione, secondo le modalità previste dalle Regole, del lodo arbitrale o della dichiarazione di estinzione del procedimento arbitrale.

3. Le disposizioni di questa sezione si applicheranno in modo analogo alla domanda riconvenzionale, alla richiesta di compensazione reciproca, alla domanda nei confronti di una ulteriore parte, nonché alla domanda avanzata da una ulteriore parte.

§ 6. Risposta alla domanda

1. Fatto salvo il paragrafo 5 delle Regole la Segreteria notifica alla parte convenuta l'avvenuta presentazione della domanda di arbitrato ed invia ad essa una copia della domanda e dei documenti ad essa allegati nel caso in cui gli siano stati presentati nel numero necessario di copie e dopo che sia stato pagato l'intero compenso per l'arbitrato.

2. Contestualmente la Segreteria invita la parte convenuta a presentare la sua risposta alla domanda entro un termine che di regola non superi 30 giorni dalla data di ricezione della copia della domanda. Su richiesta della parte convenuta, in presenza di giustificati motivi, questo termine può essere prorogato dal Segretario esecutivo della CAIC, e, dopo la formazione del tribunale arbitrale, dal suo presidente.

3. La risposta alla domanda deve contenere:

a) la data della risposta alla domanda;

b) la denominazione (il nome, cognome, e, se del caso, il patronimico), sede o residenza, l'indirizzo postale, il numero di telefono, fax e gli indirizzi di posta elettronica;

c) la dichiarazione della parte convenuta circa la sua accettazione o respingimento delle richieste;

d) le circostanze sulle quali la parte convenuta fonda le sue difese;

e) le prove a sostegno delle difese della parte convenuta;

f) la argomentazione delle difese con riferimento alle disposizioni di diritto applicabile;

g) un elenco dei documenti e degli altri materiali allegati alla risposta.

4. La risposta deve essere firmata dalla parte convenuta o da un suo rappresentante munito della prova documentale dei suoi poteri.

5. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano in modo analogo alle comparse di risposta a domande riconvenzionali, richieste di compensazione reciproca, nonché alle risposte a domande da una parte ulteriore ed alle domande avanzate da una parte ulteriore.

§ 7. Domanda riconvenzionale e richiesta di compensazione reciproca

1. Entro il termine di non oltre di 30 giorni dalla data di ricezione di una copia della domanda di arbitrato la parte convenuta può presentare una domanda riconvenzionale o una richiesta di compensazione reciproca.

2. Tale domanda riconvenzionale o richiesta di compensazione reciproca possono essere presi in considerazione a condizione che:

- nella convenzione di arbitrato risultino incluse la domanda e la richiesta di compensazione reciproca insieme alle domande di cui alla domanda principale; ovvero

- siano incluse in altra convenzione di arbitrato che faccia riferimento al deferimento delle controversie alla CAIC e che sia compatibile con la prima convenzione di arbitrato per quanto riguarda il suo contenuto ed altresì se la domanda riconvenzionale o la richiesta di compensazione siano connessi alla domanda iniziale dal punto di vista del diritto sostanziale.

3. Nel caso in cui il procedimento arbitrale si prolunghi a causa di un irragionevole ritardo nella presentazione dalla parte convenuta della domanda riconvenzionale o della richiesta di compensazione, alla parte convenuta può essere imposta una compensazione economica per le spese ed i costi a cui sia andata incontro l'altra parte per tale ritardo.

Il tribunale arbitrale può negare l'autorizzazione al deposito di una domanda riconvenzionale o di una richiesta di compensazione reciproca dovuti a tale ritardo.

4. La domanda riconvenzionale e la richiesta di compensazione reciproca devono soddisfare gli stessi requisiti delle Regole applicabili alla domanda iniziale.

§ 8. I costi inerenti alla risoluzione della controversia

1. Al momento della presentazione di una domanda di arbitrato la parte attrice deve pagare la tassa di registrazione. Prima del pagamento della tassa di registrazione la domanda di arbitrato non è ritenuta depositata.

2. La parte attrice dovrà effettuare il versamento di un anticipo sul compenso dovuto per l'arbitrato. Fino al versamento dell'anticipo del compenso dovuto per l'arbitrato il procedimento arbitrale rimane fermo.

3. La parte che dovesse presentare una istanza per provvedimenti cautelari dovrà versare un deposito cauzionale. Fino all'effettivo pagamento del deposito cauzionale, l'istanza per provvedimenti d'urgenza viene considerata non depositata.

4. L'ammontare della tassa di registrazione del compenso di arbitrato e del deposito cauzionale, nonché il modo di pagamento e distribuzione, così come il modo di pagamento per coprire altre spese legate alla risoluzione della controversia sono definite nelle Disposizioni sui costi dell'arbitrato.

III. PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

§ 9. La procedura per la presentazione di documenti

1. Tutti i documenti relativi all'inizio ed allo svolgimento dell'arbitrato devono essere trasmessi dalle parti alla CAIC in sei esemplari della stessa completezza, e nel caso di risoluzione della controversia da parte di un arbitro unico in quattro esemplari, fermo restando che il numero delle copie aumenterà nel caso di partecipazione alla controversia di più di due parti, salvo quanto dovessero determinare il Segretario esecutivo della CAIC o il tribunale arbitrale.

2. La Segreteria o il tribunale arbitrale possono invitare le parti a presentare i documenti specificati nel sub paragrafo 1 di questo paragrafo in forma elettronica.

§ 10. Trasmissione e consegna dei documenti

1. La Segreteria trasmette a ciascuna delle parti i documenti della causa agli indirizzi indicati dalla parte alla quale vengono trasmessi i documenti, ovvero dall'altra parte. Le parti sono tenute a segnalare tempestivamente alla Segreteria ed all'altra parte qualunque modifica degli indirizzi precedentemente comunicati.

2. Tutti i documenti presentati da una delle parti alla Segreteria devono

essere consegnati dalla stessa all'altra parte, a meno che questi documenti siano stati trasmessi nel corso del procedimento arbitrale dalla stessa parte all'altra. Qualunque elaborato peritale preparato da esperti ovvero altri documenti aventi valore probatorio e che possano costituire una base del lodo arbitrale dovranno - anch'essi - essere trasmessi alle parti.

3. Domande di arbitrato, comparse di risposta alle domande di arbitrato, comunicazioni d'udienza, lodi arbitrali ed ordinanze vengono trasmessi da parte della Segreteria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altri mezzi che registrino la procedura di consegna.

4. Gli altri documenti possono essere inviati per semplice raccomandata, posta ordinaria o in forma elettronica od altro, purché vi sia annotazione del tentativo di trasmissione del messaggio.

5. Un messaggio sarà considerato ricevuto il giorno in cui viene ricevuto da una parte, ovvero quando sarebbe dovuto essere ricevuto nel caso fosse stato spedito secondo quanto precisato nei precedenti sub paragrafi di questo paragrafo, compreso il caso in cui la persona non sia presente alla ricezione del messaggio, abbia rifiutato la ricezione, ovvero non si trovi o non sia residente ai relativi indirizzi.

6. Nel caso in cui una parte abbia nominato un rappresentante, i documenti della causa si inviano o si consegnano al rappresentante - a meno che la stessa parte abbia comunicato altrimenti - e sono considerati mandati o consegnati a tale parte.

IV. PLURALITA' DI DOMANDE E DI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO ARBITRALE

§ 11. Riunione di diverse domande in un unico procedimento

La parte attrice ha il diritto di riunire in un unico procedimento diverse domande a condizione che:

- siano incluse nella stessa convenzione di arbitrato; ovvero
- siano incluse in diverse convenzioni di arbitrato che facciano riferimento per la loro soluzione alla CAIC e che siano compatibili tra di loro per quanto riguarda il contenuto e siano altresì connesse dal punto di vista di diritto sostanziale.

§ 12. Riunione di procedimenti arbitrali che riguardano diverse cause

1. Il Presidio della CAIC può riunire procedimenti arbitrali che riguardano diverse cause su richiesta di qualsiasi parte ed a patto che ci sia il consenso di tutte le parti a tale riunione.

2. Il Presidio della CAIC può anche riunire procedimenti arbitrali che riguardano diverse cause su richiesta di qualsiasi parte, a condizione che:

- tutte le domande siano incluse nella stessa convenzione di arbitrato e non vi siano altri ostacoli alla riunione dei procedimenti arbitrali; oppure

- le domande siano coperte da diverse convenzioni di arbitrato che facciano riferimento alla risoluzione delle controversie attraverso la CAIC e che siano compatibili tra di loro per quanto riguarda il loro contenuto, se siano altresì connesse dal punto di vista di diritto sostanziale.

Il Presidio della CAIC, quando individua la possibilità di riunione dei procedimenti arbitrati che riguardano diverse cause, prende in considerazione, tra l'altro, lo stadio dei procedimenti arbitrati in varie cause, il possibile rischio che i vari tribunali arbitrati pervengano a decisioni contrastanti, nonché l'opportunità di rendere lo svolgimento delle procedure nel modo più efficace.

3. Salvo che tutte le parti abbiano concordato diversamente, i procedimenti arbitrati in diverse cause sono uniti al procedimento arbitrale che è stato iniziato per primo. I poteri degli arbitri negli altri procedimenti terminano.

4. La riunione di procedimenti arbitrati non è possibile nel caso in cui al momento della presentazione della corrispondente richiesta riguardante la seconda e successive cause, era completata la formazione del tribunale arbitrale con la composizione non coincidente, a meno che ci sia il consenso di tutte le parti ad una tale riunione. Nel caso in cui il Presidio della CAIC decida contro la riunione dei procedimenti arbitrati di diverse cause, i procedimenti arbitrati continuano separatamente.

§ 13. Partecipazione di parti ulteriori

1. Una parte di un procedimento arbitrale ha il diritto di proporre una domanda anche contro una parte ulteriore, domanda che potrà essere esaminata a condizione che:

- le domande nei confronti della parte ulteriore siano coperte dalla stessa convenzione di arbitrato sulla quale si fonda la domanda principale; oppure

- le domande nei confronti della parte ulteriore siano coperte da un'altra convenzione di arbitrato che faccia riferimento alla risoluzione delle controversie attraverso la CAIC e che sia compatibile con la prima convenzione di arbitrato per quanto riguarda il suo contenuto ed altresì se siano connesse dal punto di vista di diritto sostanziale.

2. Fatte salve tutte le condizioni di cui al sub paragrafo 1 di questo paragrafo, una persona che non è né la parte attrice né la parte convenuta ha il diritto di intervenire nel procedimento arbitrale in veste di una parte ulteriore, proponendo una propria domanda contro la parte attrice o la parte convenuta.

3. Alla domanda contro una parte ulteriore, ovvero di una parte ulteriore, si applicano le disposizioni relative alla domanda riconvenzionale stabilite nel paragrafo 7 delle Regole, a meno che la natura delle domande avanzate non porti ad altre soluzioni.

4. La parte ulteriore a cui sia stata presentata una domanda, dovrà presentare alla CAIC una risposta, alla quale si applicheranno le disposizioni del paragrafo 6 delle Regole.

5. La parte ulteriore nei confronti della quale sia stata presentata una domanda ha il diritto di presentare a sua volta a qualsiasi delle parti una sua domanda riconvenzionale ovvero un suo ricorso per la compensazione nel rispetto delle condizioni stabilite nel paragrafo 7 delle Regole.

6. Ai fini della costituzione di un tribunale arbitrale, la parte ulteriore può essere considerata una co-attrice o una co-convenuta a seconda della natura delle domande proposte nei suoi confronti, salvo che dalla sostanza delle domande risulti in altro modo. In questo caso si applica il sub paragrafo 8 del paragrafo 16 delle Regole. Se tenendo presente la sostanza di tali domande la parte ulteriore non può essere considerata una co-attrice o una co-convenuta a questi fini, il Comitato per nomine dell'arbitrato nelle Controversie commerciali internazionali (di seguito denominato "Comitato per nomine") ha il diritto di nominare gli arbitri per conto delle parti.

7. La presentazione di una domanda alla parte ulteriore o dalla parte ulteriore dopo il completamento della costituzione del tribunale arbitrale è ammessa, a condizione che la parte ulteriore accetti l'arbitrato nello stato in cui si trova in quel momento e rinunci a presentare eccezioni relative al procedimento arbitrale quale svoltosi sino a quel momento, incluso la rinuncia alle eccezioni che riguardino la procedura di costituzione e composizione del tribunale arbitrale.

8. Il tribunale arbitrale può non autorizzare la presentazione di una domanda contro o dalla parte ulteriore tenendo conto del grado di connessione di tale domanda con la domanda iniziale, la fase del procedimento ed inoltre l'opportunità della condotta più efficiente del procedimento. In questo caso la stessa domanda potrà essere proposta in un separato procedimento arbitrale.

§ 14. Partecipazione di terzi

1. Il coinvolgimento nel procedimento arbitrale di un terzo che non avanza domande nei confronti delle parti dell'arbitrato, nonché la partecipazione volontaria di tale terzo in un procedimento arbitrale è consentito a condizione che:

- tutte le parti ed il terzo siano vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato; ovvero

- tutte le parti ed il terzo abbiano espresso il loro consenso al procedimento arbitrale con partecipazione di tale terzo, entro il termine non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda, a meno che il Segretario esecutivo della CAIC o il tribunale arbitrale non abbia stabilito un termine più lungo viste le circostanze specifiche del caso.

2. La domanda per far partecipare un terzo ovvero la domanda del terzo alla sua partecipazione al procedimento arbitrale devono essere depositate prima della scadenza del termine per la presentazione della risposta. In presenza di giustificati motivi, questo termine può essere prorogato dal Segretario esecutivo della CAIC, e dopo la costituzione del tribunale arbitrale, dal suo presidente.

§ 15. Disposizioni generali sulla pluralità di pretese e di partecipanti al procedimento arbitrale

1. La parte che esprime il proprio consenso alla risoluzione di controversie presso la CAIC, consente alla eventuale riunione di diverse richieste in una unica domanda, nonché alla riunione di vari procedimenti arbitrari in un unico procedimento, nonché al coinvolgimento di parti ulteriori in linea con le disposizioni delle Regole.

2. Obiezioni di qualsiasi parte alla riunione in un unico procedimento di diverse domande o al coinvolgimento di parti ulteriori vanno esaminate secondo quanto previsto nel paragrafo 25 delle Regole.

V. IL TRIBUNALE ARBITRALE

§ 16. Composizione del tribunale arbitrale

1. Salvo il caso in cui le parti abbiano convenuto in altro modo, il tribunale arbitrale verrà costituito in conformità ai sub paragrafi 2-9 di questo paragrafo.

2. Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri a meno che - tenendo conto del valore complessivo di tutte le richieste presentate entro il termine stabilito (valore che normalmente non supera i 50.000,00 dollari USA escluse le domande per la riscossione degli interessi ed il rimborso delle spese di arbitrato) e altre circostanze, il Comitato per nomine non decida a sua discrezione che la causa debba essere risolta da un solo arbitro.

3. Nel caso di costituzione di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, la parte attrice, entro il termine non superiore a 15 giorni dalla ricezione della notifica dalla Segreteria, comunicherà alla CAIC il nominativo dell'arbitro da essa designato a meno che tale designazione non fosse già stata effettuata dalla parte in precedenza.

4. Se la parte attrice non designa un arbitro entro il termine di cui al sub paragrafo 3 di questo paragrafo, il Comitato per nomine nomina un arbitro per suo conto selezionandolo dalla Lista degli arbitri per le controversie commerciali internazionali.

5. In caso di costituzione di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, la parte convenuta, entro il termine non superiore a 15 giorni dalla ricezione della notifica da parte della Segreteria dell'avvenuta designazione o nomina dell'arbitro da parte della parte attrice, la parte convenuta comunicherà al Segretariato il nome dell'arbitro da lei scelto.

6. Se la parte convenuta non designi un arbitro entro il termine di cui al sub paragrafo 5 di questo paragrafo, l'arbitro per suo conto sarà nominato dal Comitato per nomine dalla Lista degli arbitri per le controversie commerciali internazionali.

7. Nel caso di costituzione di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri il Comitato per nomine provvederà alla nomina del presidente del tribunale arbitrale dalla Lista degli arbitri per le controversie commerciali internazionali.

8. Nel caso di costituzione di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri e quando vi sia una pluralità di soggetti che agiscano quali parte attrice o quali parte convenuta, i soggetti plurimi facenti parte della parte attrice ovvero quelli plurimi

facenti parte della parte convenuta designano di comune accordo un arbitro per ciascuna delle parti.

In caso di mancato accordo tra i soggetti sul lato della parte attrice o della parte convenuta, l'arbitro è nominato dal Comitato per nomine dalla Lista degli arbitri per le controversie commerciali internazionali. Il Comitato per nomine ha il diritto di nominare anche l'arbitro per l'altra parte. In questo caso i poteri dell'arbitro già designato dall'altra parte terminano.

9. Nei casi in cui la questione debba essere trattata da un arbitro unico, tale arbitro unico viene nominato dal Comitato per nomine dalla Lista degli arbitri per le controversie commerciali internazionali.

10. All'atto di designazione o nomina di un arbitro può essere designato o nominato anche un arbitro di riserva.

11. Il Comitato per nomine può autorizzare il Presidente o il vicepresidente della CAIC per le controversie commerciali internazionali ad assumere decisioni sulla nomina di un arbitro.

12. I doveri del tribunale arbitrale e del suo presidente previsti da queste Regole si applicano anche all'arbitro unico.

§ 17. Ricusazione dell'arbitro

1. Ciascuna parte può chiedere la ricusazione di un arbitro se esistono circostanze che suscitino ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza, o se non corrisponda ad altri requisiti previsti da un accordo fra le parti o previsti dal diritto applicabile.

Di per sé la domanda di ricusazione proposta da una parte non sospende e non fa terminare i poteri dell'arbitro.

2. La parte può proporre la domanda di ricusazione dell'arbitro che essa ha designato o alla cui designazione ha partecipato, solo per motivi diventati conosciuti alla stessa dopo la designazione dell'arbitro.

3. La parte può presentare istanza scritta di ricusazione contenente le sue motivazioni al Comitato per nomine entro e non oltre 15 giorni da quando la parte è venuta a conoscenza della costituzione del tribunale arbitrale oppure dopo che alla parte siano diventate conosciute le circostanze che possono costituire la base per la ricusazione. In caso di mancata istanza di ricusazione entro il termine sopraindicato, in conformità con il paragrafo 44 delle Regole, si ritiene che la parte abbia rinunciato al suo diritto di ricusazione.

Nonostante quanto precede, il Comitato per nomine dell'arbitrato delle controversie commerciali internazionali può prendere in considerazione un'istanza di ricusazione presentata dopo la scadenza dei termini, tenendo conto della plausibilità delle cause della tardività e della natura dei motivi di ricusazione indicati dalla parte.

4. Se l'arbitro di cui si chiede la ricusazione non si autorevoca, o se l'altra

parte non è d'accordo con la domanda di ricusazione, la questione della ricusazione dell'arbitro viene decisa dal Comitato per nomine.

Il Comitato per nomine ha la facoltà, a propria discrezione, di decidere sulla questione di ricusazione dell'arbitro in presenza dei motivi indicati nel sub paragrafo 1 di questo paragrafo.

5. Le disposizioni dei sub paragrafi da 1 a 4 di questo paragrafo si applicano anche ad un arbitro designato o nominato come arbitro di riserva.

6. Per i rispettivi motivi di cui al sub paragrafo 1 di questo paragrafo, possono essere ricusati anche un verbalizzante, un perito o un interprete che partecipino ad un procedimento arbitrale. In questi casi sulla questione di ricusazione decide il tribunale arbitrale.

§ 18. Cessazione dei poteri di un arbitro per altre ragioni

1. Nel caso in cui l'arbitro risulti essere - di diritto o di fatto - incapace di partecipare al procedimento arbitrale o non partecipi al procedimento per un periodo irragionevolmente lungo, i suoi poteri possono essere estinti sulla base di una sua richiesta in tal senso ovvero del consenso delle parti.

2. Se l'arbitro non rinuncia volontariamente al proprio incarico e manchi l'accordo tra le parti sulla cessazione dei suoi poteri per uno dei motivi specificati al sub paragrafo 1 di questo paragrafo, ciascuna parte può rivolgersi con un'istanza al Comitato per nomine e chiedere di risolvere la questione di cessazione dei poteri dell'arbitro.

Il Comitato per nomine ha la facoltà, a propria discrezione, di decidere sulla questione di cessazione dei poteri dell'arbitro in presenza di motivi indicati nel sub paragrafo 1 di questo paragrafo.

3. Quando il Comitato per nomine decide sulla ricusazione di un arbitro o sulla cessazione dei suoi poteri per qualsiasi ragione, non è obbligato a motivare la sua decisione.

4. La rinuncia volontaria al proprio incarico o l'accordo delle parti sulla cessazione dei poteri dell'arbitro ai sensi del sub paragrafo 1 di questo paragrafo o del sub paragrafo 1 del paragrafo 17 delle Regole non significa riconoscimento di uno dei motivi di cui al sub paragrafo 1 di questo paragrafo o al sub paragrafo 1 del paragrafo 17 delle Regole.

§ 19. Modifiche nella composizione del tribunale arbitrale

1. Nei casi in cui l'arbitro abbia rifiutato di assumere le sue funzioni, abbia rinunciato all'incarico già assunto, sia stato ricusato, o se i suoi poteri siano terminati per mutuo consenso delle parti, nonché negli altri casi di cessazione dei suoi poteri, verrà sostituito dal corrispondente arbitro di riserva qualora fosse stato designato o nominato. Nei casi in cui tale sostituzione non può avvenire, un nuovo arbitro viene designato o nominato in conformità alle Regole. Se l'arbitro è stato nominato dal Comitato per nomine, esso provvede anche alla nuova nomina. Se l'arbitro designato da una parte abbia rifiutato di assumere le funzioni di arbitro o

sia stato ricusato, o se i suoi poteri siano terminati per altre ragioni, il Comitato per nomine può provvedere alla nomina di nuovo arbitro dalla Lista degli arbitri per le controversie commerciali internazionali.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano salvo disposizioni contrarie delle Regole, o se le parti non abbiano convenuto diversamente.

2. Quando necessario e tenendo conto delle opinioni delle parti, il tribunale arbitrale in composizione modificata può riesaminare le questioni che erano già state oggetto di esame nelle precedenti udienze che avessero avuto luogo prima della sostituzione.

3. Quando la questione di modifica nella composizione del tribunale arbitrale sorge dopo che il tribunale arbitrale ha proceduto all'emissione del lodo arbitrale (sub paragrafo 2 del paragrafo 36 delle Regole), il Presidio, tenendo conto delle opinioni dei membri del tribunale arbitrale che avessero mantenuto i loro poteri nonché delle circostanze del caso, può decidere che il procedimento arbitrale debba essere espletato dai restanti membri del tribunale arbitrale.

VI. PROCEDIMENTO ARBITRALE

§ 20. Principi generali dello svolgimento del procedimento arbitrale

1. Il procedimento arbitrale dovrà svolgersi sulla base del principio dispositivo, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

2. Le parti e i loro rappresentanti dovranno esercitare i diritti processuali ad essi spettanti in buona fede, astenendosi dagli abusi di quei diritti, rispettando le scadenze per il loro esercizio.

§ 21. Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è Mosca, Federazione Russa.

2. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, le udienze verbali sono tenute a Mosca. Nel caso di svolgimento delle udienze in un altro luogo, i relativi costi aggiuntivi che ne derivano saranno sostenuti dalle parti.

3. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale, dopo consultazione con il Segretario esecutivo della CAIC può, in caso di necessità, tenere udienze e altre sessioni comportanti discussione tra gli arbitri, audizione di testimoni, periti o parti, così come l'ispezione di merci, di altri beni o documenti, in un altro luogo al di fuori della città di Mosca.

§ 22. Lingua dell'arbitrato

1. Le parti possono, a loro discrezione, concordare sulla lingua o le lingue da utilizzare nel corso dell'arbitrato. A meno che non sia stato concordato in altro modo, tale accordo si riferisce a qualsiasi memoria scritta della parte, ad ogni udienza ed a qualsiasi lodo arbitrale, decisione o altra comunicazione del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno convenuto in altro modo, l'arbitrato sarà condotto in lingua russa.

2. Le parti presenteranno ulteriori documentazioni nella lingua dell'arbitrato o la lingua del contratto, o nella lingua della corrispondenza tra le parti. Le prove scritte sono presentate nella lingua del documento originale.

Il tribunale arbitrale, a sua discrezione o su richiesta di una parte, può richiedere all'altra parte di tradurre nella lingua dell'arbitrato i documenti da essa presentati, comprese le prove documentali, o provvedere direttamente a tale traduzione a spese dell'altra parte.

§ 23. Norme applicabili al merito della controversia

1. Il tribunale arbitrale decide la controversia in conformità alle norme di diritto indicate dalle parti come applicabili al merito della controversia. Qualunque riferimento al diritto o al sistema giuridico di un paese deve essere interpretato come diretto riferimento al diritto sostanziale di quel paese e non alle sue norme sul conflitto di leggi.

2. In assenza di indicazioni dalle parti, il tribunale arbitrale applica il diritto individuato secondo le norme di conflitto di leggi che esso ritiene applicabili.

3. Comunque il tribunale arbitrale decide secondo le clausole e le condizioni contrattuali e tenendo conto degli usi commerciali applicabili.

§ 24. Determinazione delle regole di procedura

1. Il tribunale arbitrale svolge il procedimento di arbitrato in conformità delle norme di legge applicabili all'arbitrato ed alle disposizioni di queste Regole. La deroga da queste Regole è ammessa nei casi previsti dalle stesse.

2. Per quanto riguardano le questioni non regolate né dalle Regole né dall'accordo delle parti espresso in modo esplicito, il tribunale arbitrale in conformità alle vigenti leggi sull'arbitrato svolge l'arbitrato nel modo che ritiene opportuno, nel rispetto della parità di trattamento delle parti e dando a ciascuna di esse una ragionevole possibilità di difendere i propri interessi.

§ 25. Risoluzione di questioni procedurali

1. Le questioni procedurali del procedimento arbitrale - ammesso che le Regole non dispongano altrimenti - vengono risolte dal tribunale arbitrale e, prima della sua costituzione, dai rispettivi organi e funzionari autorizzati della CAIC. Tali questioni possono anche essere risolte dal presidente del tribunale arbitrale, se ciò è previsto dalle Regole o se venga autorizzato dalle parti o altri membri del tribunale arbitrale.

Sulle questioni procedurali del procedimento arbitrale si provvederà a mezzo ordinanza.

2. La questione della competenza del tribunale arbitrale su una particolare controversia, anche per quanto riguarda parte della domanda o parti separate, è deciso dal tribunale arbitrale che sta trattando la controversia.

Il tribunale arbitrale può assumere una specifica ordinanza sulla competenza

prima di esaminare la controversia nel merito, ovvero trattare la questione della competenza insieme al lodo arbitrale sul merito.

3. Qualora prima della costituzione di un tribunale arbitrale sorga questione circa la possibilità che la controversia venga risolta mediante arbitrato presso la CAIC, il Presidio ha il diritto di dichiarare l'estinzione del procedimento arbitrale per tutte o alcune delle richieste, così come nei confronti di tutte o alcune delle parti; ciò nel caso in cui si stabilisca che vi è una manifesta impossibilità che la controversia venga risolta, in tutto o in parte, da parte della CAIC.

La decisione del Presidio sulle questioni qui specificate non deve necessariamente essere motivata.

4. Se il Presidio non pronuncia l'estinzione del procedimento arbitrale ai sensi del sub paragrafo 3 di questo paragrafo, il tribunale arbitrale dopo la sua costituzione decide sulla propria competenza. L'esame da parte del Presidio delle questioni di cui al sub paragrafo 3 di questo paragrafo senza peraltro assumere una decisione sul tema della estinzione del procedimento arbitrale, non pregiudica la risoluzione delle stesse questioni sulla competenza da parte del tribunale arbitrale.

5. L'istanza riguardante la mancanza di competenza del tribunale arbitrale deve essere presentata dalla parte interessata entro 30 giorni dalla data di ricezione della copia della domanda di arbitrato. L'istanza riguardante un eccesso di competenza del tribunale arbitrale deve essere presentata non appena l'argomento, che secondo il parere della parte va al di là dei limiti della competenza, viene sollevato nel corso dell'arbitrato. L'opposizione a che il tribunale arbitrale esamini una domanda riconvenzionale ovvero un ricorso di compensazione reciproca nel quadro dello stesso procedimento, la riunione di diverse domande ovvero ancora la partecipazione di una ulteriore parte, deve essere presentata entro 30 giorni da quando la parte ne è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

In ciascuno di questi casi il tribunale arbitrale può comunque accettare una istanza o una dichiarazione tardiva nei casi in cui consideri giustificato il ritardo.

6. Qualora sorgano questioni circa il tipo di controversia trattata dalla CAIC, il Segretario esecutivo della CAIC determina in modo preliminare il tipo di controversia e l'applicabilità delle relative norme arbitrali per differenti tipi di controversie. Dopo la sua costituzione il tribunale arbitrale, se necessario, esaminerà le stesse questioni. L'esame da parte del Segretario esecutivo della CAIC dei temi indicati non pregiudica la loro decisione da parte del tribunale arbitrale.

Le opposizioni alle decisioni sul tipo di controversia da arbitrare da parte della CAIC, nonché quelle relative all'applicabilità di norme arbitrali per singoli tipi di controversia, devono essere sollevate entro 30 giorni da quando la parte è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

Il Segretario esecutivo o il tribunale arbitrale possono esaminare eccezioni tardive nei casi in cui considerino giustificato il ritardo.

§ 26. Rappresentanza delle parti

1. La parte può gestire la propria controversia personalmente ovvero nominare uno (o più) suoi rappresentanti, inclusi le organizzazioni e le persone fisiche non russe, a sua discrezione.

Devono essere comunicati immediatamente al Segretario ed al tribunale arbitrale il nominativo (cognome, nome e, se disponibile, il patronimico), indirizzo postale, numero di telefono, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica del rappresentante, nonché la prova documentale della sua autorizzazione.

2. La parte deve assicurare che il suo rappresentante si conformi a queste Regole ed alle altre disposizioni e norme della CAIC. Autorizzando il rappresentante a gestire la controversia, la parte conferma che il suo rappresentante ha prestato l'assenso a rispettare le Regole e le altre disposizioni e norme della CAIC.

In caso di mancato rispetto da parte del rappresentante delle Regole o altre disposizioni e norme della CAIC, ovvero delle istruzioni degli organi e dei funzionari autorizzati della CAIC o del tribunale arbitrale date sulla base delle loro competenze, gli organi ed i funzionari autorizzati della CAIC o il tribunale arbitrale hanno la facoltà di prendere dei provvedimenti adeguati, quali ad esempio tenere conto del comportamento inappropriato del rappresentante in sede di decisione sulla divisione fra le parti dei costi dell'arbitrato, ovvero emettere un avvertimento o invitare la parte a nominare un altro rappresentante.

3. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale la parte ha il diritto di sostituire il suo rappresentante solo a condizione che tale sostituzione non comporti l'insorgenza di motivi di ricusazione di qualcuno degli arbitri ovvero l'annullamento o il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo arbitrale.

La parte intenzionata a sostituire il proprio rappresentante, deve informarne preventivamente il Segretariato ed il tribunale arbitrale.

§ 27. Preparazione della controversia da arbitrare

1. Il presidente del tribunale arbitrale controlla lo stato di preparazione della causa per l'istruttoria, e con l'accordo con gli altri membri del tribunale arbitrale, prende i provvedimenti necessari alla preparazione per l'istruttoria della controversia.

In particolare, tali provvedimenti possono riguardare, tra l'altro, la fissazione della tempistica del procedimento che, a seconda delle circostanze, può determinare i modi e le scadenze per la presentazione di ulteriori memorie scritte, prove ed altri documenti; il tribunale arbitrale può altresì dare altre direttive alle parti, incluso la definizione della tempistica della loro attuazione; possono essere determinati l'ora il luogo e l'ordine relativo alle udienze, nonché la gamma degli argomenti che possono essere esaminati in udienza, tenuto conto dei possibili stadi del procedimento arbitrale.

Le parti possono essere consultate in merito ai provvedimenti da essere adottati nell'ambito della preparazione della controversia all'istruttoria.

Tenuto conto della complessità del caso, il tribunale arbitrale può tenere un incontro organizzativo con la partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti, tanto di persona che tramite comunicazione telefonica, o sistemi di videoconferenza.

Il presidente del tribunale arbitrale, in consultazione con gli altri membri del tribunale arbitrale, può prendere ulteriori misure per preparare l'istruzione della controversia ovvero apportare delle modifiche al calendario del procedimento alla luce delle circostanze che si siano verificate.

2. Il presidente del tribunale arbitrale può dare al Segretario esecutivo della CAIC delle istruzioni relative alla preparazione ed allo svolgimento del procedimento arbitrale. Egli può anche chiedere al Segretario esecutivo di convocare le parti all'udienza.

§ 28. Modifiche ed integrazioni delle richieste o difese

1. Qualsiasi parte può, senza ingiustificati ritardi, modificare o integrare le proprie richieste o difese.

2. Il tribunale arbitrale o il suo presidente, in consultazione con gli altri membri del tribunale arbitrale, possono fissare un termine alle parti per la presentazione di loro memorie scritte e prove scritte, allo scopo di permettere a ciascuna parte di conoscere con congruo anticipo delle memorie e prove documentali presentate dall'altra parte.

3. Nel caso in cui il tribunale arbitrale riconosca irragionevole il ritardo con il quale una parte abbia modificato o integrato le richieste o difese, ha la facoltà di tenerne conto in sede di decisione sulla distribuzione dei costi dell'arbitrato.

Il tribunale arbitrale, tenuto conto del ritardo causato, ha la facoltà di non consentire le modifiche o le integrazioni delle richieste o difese.

§ 29. Mezzi di prova

1. Ciascuna delle parti deve provare le circostanze su cui si basa per sostenere le proprie richieste o difese.

Il tribunale arbitrale o il suo presidente, in consultazione con gli altri membri del tribunale arbitrale, ha la facoltà di chiedere alle parti di presentare delle ulteriori prove.

Il tribunale arbitrale, a sua discrezione, può disporre una perizia e richiedere prove che debbano esser fornite da parte di terzi, nonché convocare ed ascoltare testimoni.

2. Le parti possono presentare prove scritte in originale ovvero in forma di copie certificate conformi. Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti di presentare i documenti originali.

3. Il tribunale arbitrale valuta l'ammissibilità, la pertinenza ed il significato dei mezzi di prova presentati.

La valutazione dei mezzi di prova è svolta dal tribunale arbitrale sulla base del proprio convincimento.

4. Il fatto che una parte non presenti delle prove adeguate non impedisce al tribunale arbitrale di proseguire l'esame della controversia e pronunciare il lodo arbitrale.

5. Il termine per la presentazione delle prove e le conseguenze della loro non osservanza sono determinate ai sensi dei paragrafi 27 e 28 di queste Regole.

§ 30. Udienze orali

1. Sarà fissata una udienza orale per permettere alle parti di esporre le proprie posizioni sulla base alle prove presentate e per la discussione verbale.

L'udienza sarà tenuta in forma di udienza privata. Il tribunale arbitrale, con il consenso delle parti, può autorizzare la presenza di persone che non fanno parte della procedura arbitrale.

2. Le parti vengono informate del luogo e dell'ora dell'udienza orale in anticipo con convocazioni inviate loro in modo che ciascuna delle parti possa ricevere la notifica, di regola, almeno 20 giorni prima della data dell'udienza. In presenza di accordo tra le parti questo termine può essere ridotto.

3. Se sono necessarie ulteriori udienze orali le loro date sono fissate dal tribunale arbitrale viste le circostanze concrete e la possibilità di ridurre il termine indicato al sub paragrafo 2 di questo paragrafo.

4. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata e notificata dell'ora e del luogo dell'udienza, non si presenti, il tribunale arbitrale può procedere allo svolgimento dell'udienza ed all'emissione del lodo arbitrale, a meno che la parte non comparsa abbia presentato in anticipo un'istanza scritta di rinvio della udienza per un motivo riconosciuto valido dal tribunale arbitrale.

5. Una parte può chiedere che l'udienza sia tenuta in sua assenza.

6. Una parte, con congruo anticipo, può chiedere al tribunale arbitrale di partecipare ad un'udienza attraverso l'utilizzo di sistemi di videoconferenza. Tale richiesta è considerata dal tribunale arbitrale tenendo conto delle circostanze del caso, del parere dell'altra parte e della fattibilità tecnica.

Il tribunale arbitrale può sentire testimoni ovvero esperti attraverso l'utilizzo di sistemi di videoconferenza.

7. Se il tribunale arbitrale lo ritiene necessario, si procede alla verbalizzazione dell'udienza, che può contenere, in particolare, una breve descrizione dello svolgimento dell'udienza. Il verbale è firmato dal presidente del tribunale arbitrale con il consenso degli altri membri. Una copia del verbale viene consegnata alla parte che ne faccia richiesta.

8. Tenuto conto delle circostanze del caso, dopo l'udienza orale il tribunale arbitrale può invitare le parti a presentare in termini stabiliti, ulteriori memorie scritte, prove ed altri documenti riguardanti una limitata serie di questioni relative

alle domande o eccezioni od alle risposte, quali spese processuali resesi necessarie nel corso del procedimento arbitrale. Il tribunale arbitrale potrà esaminare tali ulteriori materiali scritti senza dover convocare un'ulteriore udienza orale.

§ 31. Istruzione in base ai materiali scritti

Le parti possono convenire che la decisione arbitrale della loro controversia sia raggiunta soltanto sulla base dei soli materiali scritti, omessa ogni udienza orale. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di risolvere la controversia sulla base dei soli materiali scritti anche in assenza di tale convenzione tra le parti, a patto che nessuna di esse, senza indebito ritardo, domandi lo svolgimento di una udienza orale.

§ 32. Rinvio o sospensione del procedimento

Se necessario, come nel caso in cui si tenti la composizione amichevole della controversia, in particolare per lo svolgimento della procedura di mediazione, il procedimento arbitrale, su richiesta delle parti o per iniziativa del tribunale arbitrale può essere rinviato o sospeso con specifica ordinanza.

Nel caso in cui al tribunale arbitrale sia presentato un accordo che prevede lo svolgimento di una procedura di mediazione, il tribunale arbitrale emette una ordinanza che permetta una mediazione e sospenda il procedimento arbitrale.

Il periodo di tempo durante il quale il procedimento arbitrale rimane sospeso non viene calcolato nel termine di durata del procedimento arbitrale (sub paragrafo 5 dei paragrafi 33 e 35 delle Regole).

§ 33. Procedimento arbitrale accelerato

1. Salvo che le parti non abbiano convenuto diversamente, e sempre che il valore complessivo di tutte le domande (ad eccezione di quelle sugli interessi e le restituzioni delle spese del procedimento arbitrale) avanzate entro il termine temporale stabilito non eccedono i 50 mila dollari USA, il procedimento arbitrale viene condotto sulla base delle norme speciali stabilite in questo paragrafo.

2. Come regola, la controversia è definita da un arbitro unico nominato nel modo previsto al paragrafo 16 delle Regole.

3. Lo scambio di memorie scritte delle parti sul merito della controversia viene limitato al deposito della domanda introduttiva dell'arbitrato e della risposta ed in alcuni casi alla presentazione di una domanda riconvenzionale e di una risposta alla domanda riconvenzionale, a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il tribunale arbitrale o prima della sua costituzione il Segretario esecutivo della CAIC non ritenga opportuno dare alle parti la possibilità di presentare ulteriori memorie scritte.

4. Il procedimento arbitrale si svolge, omessa qualsiasi udienza orale, sulla base dei soli materiali scritti, a meno che qualsiasi parte, senza ingiustificato ritardo, lo chieda ovvero il tribunale arbitrale ritenga opportuno svolgere un'udienza orale alla luce delle circostanze del caso. Nel caso di svolgimento dell'udienza orale, di regola non si tengono altre ulteriori udienze.

5. Gli organi competenti e gli ufficiali autorizzati della CAIC nonché il tribunale arbitrale che esamina la controversia provvedono al completamento del procedimento arbitrale entro un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dalla data di costituzione del tribunale arbitrale. Se necessario, questo termine può essere prorogato come previsto al paragrafo 35 delle Regole.

6. Se a seguito di una successiva modifica o integrazione delle richieste da parte di qualsiasi delle parti, avanzate entro il termine stabilito, l'importo complessivo di tutte le richieste superi l'importo di cui al sub paragrafo 1 di questo paragrafo ed il tribunale arbitrale autorizzi una tale modifica o integrazione, il procedimento arbitrale accelerato può continuare.

7. Tenuto conto della complessità del caso e di altre circostanze particolari, tra cui modifica o integrazione da qualsiasi delle parti delle richieste avanzate in precedenza, il tribunale arbitrale può ritenere non opportuno condurre un procedimento arbitrale accelerato. In questo caso il procedimento sarà condotto dallo stesso tribunale arbitrale. Prima della costituzione del tribunale arbitrale la decisione di non condurre il procedimento accelerato può essere presa dal Presidente della CAIC.

§ 34. Misure cautelari

1. Salvo che le parti non abbiano convenuto diversamente in modo coerente al paragrafo 8 delle Regole, il tribunale arbitrale può, su istanza di qualsiasi parte, ordinare a qualsiasi parte l'adozione delle misure cautelari che esso ritiene necessarie.

2. Il tribunale arbitrale può richiedere a qualsiasi parte di prestare un'adeguata cauzione in relazione a tali misure.

3. Ordinanze ed altri atti procedurali del tribunale arbitrale relativi all'adozione di misure cautelari devono essere eseguiti dalle parti.

4. Se necessario, il tribunale arbitrale può modificare, sospendere o revocare la adottata misura cautelare su istanza di qualsiasi parte o di propria iniziativa.

5. Nei casi in cui la parte si sia già rivolta all'autorità giudiziaria statale competente per ottenere un provvedimento cautelare nei riguardi di una domanda da presentare o già presentata alla CAIC, nonché quando l'autorità giudiziaria abbia già concesso un'ordinanza o altro provvedimento procedurale sull'adozione di tali misure, la parte dovrà darne sollecita comunicazione al Segretariato ed al tribunale arbitrale.

§ 35. Durata del procedimento arbitrale

Gli organi competenti ed i funzionari autorizzati della CAIC, nonché il tribunale arbitrale che sta esaminando la controversia prenderanno le misure necessarie a far sì che il completamento del procedimento arbitrale avvenga entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data della costituzione del tribunale arbitrale, a meno che un termine differente sia previsto dalle Regole. Il Presidio può, in caso di necessità, su richiesta del tribunale arbitrale o di propria iniziativa,

prolungare la durata del procedimento.

VII. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

§ 36. Emissione del lodo arbitrale

1. L'emissione del lodo arbitrale relativo al merito di una controversia rientra nella competenza esclusiva del tribunale arbitrale che segue una controversia specifica.

2. Quando il tribunale arbitrale ritiene che tutte le circostanze della controversia siano state sufficientemente chiarite, procede alla deliberazione del lodo arbitrale.

3. Il lodo arbitrale viene emesso in forma scritta. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, il lodo arbitrale è adottato a maggioranza degli arbitri. Se il lodo arbitrale non può essere adottato a maggioranza degli arbitri, è deliberato dal presidente del tribunale arbitrale. L'arbitro che si trovasse in disaccordo con il lodo arbitrale emesso può esporre per iscritto la sua opinione dissenziente (*votum separatum*) che verrà allegata al lodo arbitrale.

4. L'emissione del lodo arbitrale conclude tutto o parte del procedimento arbitrale.

§ 37. Contenuto del lodo arbitrale

1. Il lodo deve contenere in particolare quanto segue:
 - il numero della controversia;
 - la data dell'emissione del lodo;
 - il luogo dell'arbitrato;
 - la composizione del tribunale arbitrale e la procedura della sua costituzione;
 - la denominazione (cognome, nome e, se disponibile, patronimico), domicilio o residenza delle parti dell'arbitrato;
 - una breve descrizione dell'andamento del procedimento arbitrale;
 - le richieste e le difese delle parti;
 - la motivazione della competenza del tribunale arbitrale;
 - l'esposizione dei fatti della controversia accertati dal tribunale arbitrale, le prove su cui si basano le conclusioni del tribunale arbitrale su tali fatti, le norme di diritto alle quali si atteneva il tribunale arbitrale nella deliberazione del lodo;
 - i motivi su cui si fonda il lodo, tenendo conto delle norme del diritto applicabile;
 - le conclusioni del tribunale arbitrale relative all'accoglimento od al respingimento delle richieste avanzate;

- l'ammontare delle spese di arbitrato relative alla causa e la loro distribuzione tra le parti;

- le firme degli arbitri.

2. La data di emissione del lodo arbitrale si determina tenendo conto della data dell'ultima firma dell'arbitro che ha fatto parte del tribunale arbitrale.

Nel caso in cui uno degli arbitri non possa firmare il lodo arbitrale, il Presidente della CAIC certifica questa circostanza indicando le ragioni della mancanza della firma dell'arbitro. In tale caso la data di emissione del lodo arbitrale si determina sulla base della data di certificazione di questa circostanza da parte del Presidente della CAIC.

§ 38. Il lodo arbitrale separato

1. Il tribunale arbitrale può emettere lodi arbitrali separati riguardanti singoli argomenti ovvero una parte delle richieste.

2. Al lodo arbitrale separato vengono applicate le disposizioni del paragrafo 37 di queste Regole.

§ 39. Il lodo arbitrale su condizioni concordate

1. Se durante il procedimento arbitrale le parti compongono la loro controversia, il procedimento arbitrale termina. Su richiesta delle parti il tribunale arbitrale può emettere un lodo basato sulle condizioni concordate.

2. Al lodo emesso ai sensi delle condizioni concordate si applicano le pertinenti disposizioni del paragrafo 37 di queste Regole. Il lodo su condizioni concordate dovrà contenere in modo particolare, le conclusioni del tribunale arbitrale sulle richieste avanzate alla luce del componimento della controversia raggiunto dalle parti.

§ 40. Comunicazione del lodo arbitrale

1. Prima della firma del lodo arbitrale il tribunale arbitrale, con congruo anticipo, presenta alla Segreteria una bozza del lodo. La Segreteria, senza compromettere l'indipendenza degli arbitri nell'adozione del lodo arbitrale, può richiamare l'attenzione del tribunale arbitrale su eventuali incongruenze rilevate nella bozza di lodo ai requisiti previsti dalle Regole o altre disposizioni e norme della CAIC e la bozza di lodo. Se tali incongruenze non vengono eliminate la Segreteria ha il diritto di informare il Presidio della situazione.

2. Il tribunale arbitrale consegna la Segreteria il lodo firmato nel numero di copie necessario per la comunicazione alle parti.

3. La Segreteria può condizionare la spedizione del lodo arbitrale al pagamento completo dei costi connessi alla controversia, a meno che tali spese non siano state precedentemente versate dalle parti o da una di esse.

§ 41. Correzione, integrazione e lodo arbitrale aggiuntivo

1. Qualsiasi parte, entro un ragionevole termine dalla ricezione del lodo può chiedere al tribunale arbitrale di correggere qualunque errore materiale di calcolo, dattilografico o simile, informandone l'altra parte.

Il tribunale arbitrale, se ritiene che la richiesta sia giustificata, deve entro 30 giorni dalla sua ricezione apportare le rispettive correzioni.

Tali correzioni possono anche essere apportate dal tribunale arbitrale di propria iniziativa entro 30 giorni a partire dalla data di spedizione del lodo arbitrale alle parti.

2. Qualsiasi parte, informandone l'altra parte, può entro 30 giorni dalla data di ricezione del lodo chiedere al tribunale arbitrale di chiarire qualsiasi punto particolare o parte del lodo.

Il tribunale arbitrale, se ritiene che la richiesta sia giustificata, deve, entro 60 giorni dalla istanza, emettere un lodo aggiuntivo.

3. Qualsiasi parte, dopo aver notificato l'altra parte, può entro 30 giorni dalla data di ricezione del lodo chiedere al tribunale arbitrale di emettere un lodo arbitrale aggiuntivo rispetto a richieste che erano state debitamente proposte nel corso dell'arbitrato ma che non hanno trovato riscontro nel lodo arbitrale.

Il tribunale arbitrale, se ritiene che la richiesta sia giustificata, deve entro 60 giorni dalla sua ricezione, emettere un ulteriore lodo arbitrale di natura integrativa.

4. Il Presidio può, se necessario, su richiesta del tribunale arbitrale o di propria iniziativa prorogare le scadenze alla seconda parte del sub paragrafo 1, seconda parte del sub paragrafo 2 e seconda parte del sub paragrafo 3 di questo paragrafo.

5. Ordinanze relative alla correzione o al chiarimento del lodo arbitrale, nonché un lodo arbitrale integrativo, vanno considerati come parte integrante del lodo arbitrale e ad essi si applicano le relative disposizioni del paragrafo 37 di queste Regole.

§ 42. Esecuzione del lodo arbitrale

1. Il lodo arbitrale definitivo è vincolante a partire dalla data della sua emissione.

Le parti e il tribunale arbitrale faranno quanto necessario per assicurare che il lodo arbitrale sia legalmente eseguibile.

2. Il lodo arbitrale deve essere eseguito volontariamente dalle parti entro il termine in esso stabilito. Se nel lodo arbitrale non è previsto un termine differente di esecuzione, il lodo è immediatamente esecutivo.

3. Il lodo arbitrale non eseguito volontariamente entro il termine stabilito verrà eseguito sulla base della legge applicabile e dei trattati internazionali.

§ 43. Conclusione del procedimento arbitrale senza emissione di un lodo

1. Se nel procedimento arbitrale non è emesso un lodo, il procedimento si chiude con un'ordinanza di estinzione del procedimento arbitrale.

2. L'ordinanza di estinzione del procedimento arbitrale viene emessa:

a) nel caso in cui la parte attrice abbia desistito dalla domanda, a meno che la parte convenuta, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, non abbia sollevato alcuna eccezione contro l'estinzione dell'arbitrato e non sia stato riconosciuto un legittimo interesse della parte convenuta nella emissione del lodo arbitrale;

b) se esiste un accordo tra le parti rispetto all'estinzione del procedimento arbitrale;

c) quando il proseguimento del procedimento arbitrale è divenuto per qualsiasi ragione inutile o impossibile, in particolare in assenza dei presupposti necessari per la risoluzione nel merito della controversia, compreso il caso in cui a causa dell'inattività della parte attrice, il procedimento arbitrale rimane fermo per più di 120 giorni.

3. All'ordinanza di estinzione del procedimento arbitrale si applicano i paragrafi da 36 a 41 di queste Regole.

4. L'ordinanza di estinzione del procedimento arbitrale viene emessa dal tribunale arbitrale, e prima della sua costituzione, dal Presidente della CAIC ovvero dal Presidio (nei casi previsti dal sub paragrafo 3 del paragrafo 25 di queste Regole).

5. L'emissione di una ordinanza di estinzione del procedimento arbitrale non preclude, di per sé, la ripresentazione della stessa domanda, se tale possibilità non sia stata persa a causa delle ragioni di estinzione del procedimento arbitrale, del contenuto delle disposizioni di queste Regole o di altre disposizioni e norme della CAIC o del diritto applicabile.

VIII. DISPOSIZIONI VARIE

§ 44. Rinuncia al diritto di opposizione

Si considera che la parte abbia rinunciato al proprio diritto di sollevare eccezioni nei casi in cui la parte, entro un termine stabilito o, quando tale termine non è stabilito, senza ritardo ingiustificato, non dichiara la propria opposizione alla mancata osservanza durante il procedimento arbitrale di qualsiasi prescrizione di queste Regole o di altre disposizioni e norme della CAIC, della convenzione di arbitrato o di altre norme non imperative applicabili della legislazione sull'arbitrato.

§ 45. Limitazione della responsabilità

Gli arbitri, i relatori, i periti nominati dal tribunale arbitrale, i membri degli organi della CAIC ed i suoi funzionari, la Camera di commercio e industria della Federazione Russa e i suoi dipendenti non sono responsabili nei confronti delle parti o di altre persone per inadempimento o inadeguato adempimento delle loro funzioni

in relazione ai procedimenti arbitrari, salvo che disposizioni imperative delle norme di legge sull'arbitrato dispongano altrimenti.

§ 46. Confidenzialità

1. Salvo che le parti abbiano convenuto in modo diverso, l'arbitrato è confidenziale.

2. Salvo che le parti abbiano convenuto in modo diverso e che la legge applicabile prescriva altrimenti, le parti, i loro rappresentanti e altre persone coinvolte dalle parti a partecipare all'arbitrato, sono obbligati a non divulgare informazioni sulle controversie trattate dalla CAIC di cui siano venuti a conoscenza.

3. Gli arbitri, i verbalizzanti, i periti nominati dal tribunale arbitrale, nonché i membri degli organi della CAIC ed i suoi funzionari e persone autorizzate, la Camera di commercio e industria della Federazione Russa e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare senza il consenso delle parti informazioni sulle controversie trattate dalla CAIC di cui siano venuti a conoscenza e che possano causare danno ai legittimi interessi delle parti.

4. Con l'accordo del Presidio è ammessa la pubblicazione dei lodi arbitrari e delle ordinanze a condizione che dagli stessi siano cancellati i nomi delle parti e le altre informazioni identificative che possano danneggiare i legittimi interessi delle parti.

§ 47. Entrata in vigore delle Regole

Le Regole entrano in vigore a decorrere dalla data di deposito presso il competente organismo esecutivo federale e si applicano ai procedimenti arbitrari iniziati a partire da quella data, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, o salvo che una soluzione differente derivi dalla essenza delle loro disposizioni ovvero dalla legge sull'arbitrato applicabile (27 gennaio 2017 nota dei traduttori).

DISPOSIZIONI SUI COSTI DELL'ARBITRATO

§ 1. Definizione dei termini

1. “Costi dell’arbitrato” comprendono i diritti di registrazione, i diritti per cauzioni per l’arbitrato e per l’appello, nonché i costi e le spese ulteriori fatte delle parti.

2. “Diritti” comprendono i diritti di registrazione, i diritti per cauzioni, il compenso per l’arbitrato e per l’appello.

3. “Diritti di registrazione” sono i diritti versati all'atto della presentazione alla CAIC della domanda di arbitrato per coprire i costi connessi con l'avvio del procedimento.

4. “Diritti per cauzioni” sono i diritti versati all'atto della presentazione alla CAIC dell’istanza per provvedimenti cautelari, per coprire i costi tecnici e amministrativi, nonché i costi connessi all'esame dell'istanza ed alla emanazione di un’ordinanza da parte del Presidente della CAIC o del tribunale arbitrale.

5. “Compenso per l’arbitrato” è una somma versata in anticipo per ciascuna delle domande depositate alla CAIC per coprire i costi, tra cui:

1) pagamento degli onorari agli arbitri;

2) costi organizzativi per approvvigionamento tecnico ed altro dell’arbitrato;

3) compenso al Presidente della CAIC, al vice presidente della CAIC, ai membri del Presidio, ai membri del Comitato per nomine e al verbalizzante.

6. “Diritto di ricorso” è una somma versata in anticipo in caso di deposito presso la CAIC di un ricorso contro una decisione della organizzazione russa anti-doping, delle federazioni sportive, delle organizzazioni sportive e di cultura fisica, comprese le società e le associazioni sportive, nonché le leghe sportive professionistiche.

7. “Costi ulteriori” sono le spese particolari legate alla risoluzione della controversia (in particolare i costi di esame da parte di esperti, le traduzioni, viaggi, alloggi ed altre spese relative agli arbitri che non hanno residenza permanente a Mosca e che partecipano al procedimento del CAIC, così come le spese degli arbitri sostenute per il loro viaggio, alloggio, e altri costi associati alla tenuta di udienze della CAIC al di fuori di Mosca.

8. “Costi delle parti” sono altre spese delle parti in relazione alla protezione dei propri interessi nei procedimenti di risoluzione della controversia da parte della CAIC, oltre a quelli indicati nel precedente sub paragrafo del presente paragrafo.

9. “Parte” è ciascuna delle parti attrici e convenute. Nei casi previsti dalla legge applicabile e dalle Norme della CAIC, ai fini del rimborso dei costi di arbitrato in conformità a queste Disposizioni, alle parti possono essere equiparati anche altri partecipanti al procedimento, in particolare una parte ulteriore, un terzo, una persona interessata che si è unita all'arbitrato di controversie societarie.

§ 2. Diritti di registrazione

Nei casi di presentazione di domande di arbitrato commerciale internazionale o di arbitrato di controversie societarie il diritto di registrazione da versare è equivalente a 1.000 (mille) dollari USA.

All'atto della presentazione nei casi di una domanda di arbitrato di controversia nazionale o di arbitrato sportivo il diritto di registrazione da versare è equivalente a 10.000 (diecimila) rubli russi.

I diritti di registrazione non fanno parte del compenso per l'arbitrato.

I diritti di registrazione versati per una domanda di arbitrato non sono rimborsabili.

§ 3. Cauzioni

Nei casi di presentazione alla CAIC di istanze per provvedimenti cautelari da essere emessi da parte del Presidente della CAIC o del tribunale arbitrale dovrà essere versata una cauzione di ammontare equivalente a 30.000 (trentamila) rubli russi.

I diritti per cauzioni non sono inclusi nel "compenso per l'arbitrato".

§ 4. Diritti di ricorso

Diritti di ricorso da versare all'atto di presentazione di un ricorso di cui al sub paragrafo 6 del paragrafo 1 di queste Disposizioni, ammontano a di 50.000 (cinquantamila) rubli russi.

§ 5. Compenso per l'arbitrato

1. Il compenso per l'arbitrato delle controversie commerciali internazionali o delle controversie societarie è calcolato in dollari statunitensi sulla base del seguente Prospetto:

Valore della domanda (Dollari statunitensi)	Compenso per l'arbitrato (Dollari statunitensi)
fino a 10.000	3.000
da 10.000 a 50.000	3.000 + 12,5% dell'importo superiore a 10.000
da 50.000 a 100.000	8.000 + 11% dell'importo superiore a 50.000
da 100.000 a 200.000	13.500 + 6% dell'importo superiore a 100.000
da 200.000 a 500.000	19.500 + 3% dell'importo superiore a 200.000
da 500.000 a 1.000.000	28.500 + 1,8% dell'importo superiore a 500.000
da 1.000.000 a 2.000.000	37.500 + 1% dell'importo superiore a 1.000.000

da 2.000.000 a 5.000.000	47.500 + 0,6% dell'importo superiore a 2.000.000
da 5.000.000 a 10.000.000	65.500 + 0,5% dell'importo superiore a 5.000.000
oltre 10.000.000	90.500 + 0,14% dell'importo superiore a 10.000.000

2. Il compenso per l'arbitrato delle controversie nazionali o sportive è calcolato in rubli russi sulla base del seguente Prospetto:

Valore della domanda (Rubli russi)	Compenso per l'arbitrato (Rubli russi)
fino a 100.000	10.000
da 100.000 a 200.000	10.000 + 2% dell'importo superiore a 100.000
da 200.000 a 1.000.000	12.000 + 1,8% dell'importo superiore a 200.000
da 1.000.000 - 2.000.000	26.400 + 0,8% dell'importo superiore a 1.000.000
da 2.000.000 a 10.000.000	34.400 + 0,5% dell'importo superior a 2.000.000
da 10.000.000 a 30.000.000	74.400 + 0,3% dell'importo superiore a 10.000.000
oltre 30.000.000	134.400 + 0,2% dell'importo superiore a 30.000.000 ma non più di 600.000

3. Il compenso per l'arbitrato è arrotondato a numeri interi: importi inferiori a 50 centesimi/copechi vengono scartati e gli importi superiori a 50 centesimi/copechi vengono arrotondati all'intero dollaro statunitense/rublo russo.

4. Se la domanda consiste di varie richieste coperte da differenti convenzioni di arbitrato, l'importo totale del compenso per l'arbitrato è determinato sommando gli importi dei compensi per l'arbitrato calcolati per le richieste relative a ciascuno degli accordi di arbitrato.

5. Nel caso di riunione di procedimenti arbitrali che riguardano diverse cause, l'importo totale del compenso per l'arbitrato è determinato sommando i compensi calcolati separatamente per rispettive richieste prima della riunione dei procedimenti.

6. Considerando la complessità del caso, la pluralità delle richieste o dei partecipanti nel quadro di un singolo procedimento, nonché considerevoli maggiori costi associati al procedimento, dietro proposta del tribunale arbitrale il Presidio ha la facoltà di emettere un'ordinanza di incremento dell'importo del compenso per l'arbitrato.

7. Gli onorari degli arbitri, la retribuzione al Presidente e al vice presidente della CAIC, dei membri del Presidio, dei membri del Comitato per nomine e del

verbalizzante sono calcolati in base alle Disposizioni su onorari e retribuzioni per le cause trattate dalla Corte d'arbitrato internazionale commerciale presso la Camera di commercio ed industria della Federazione Russa.

8. Il compenso per l'arbitrato deve essere pagato in dollari statunitensi se il valore della domanda è espresso in valuta estera. Su richiesta della parte attrice la Segreteria dalla CAIC può autorizzare il pagamento del compenso per l'arbitrato in una moneta convertibile diversa dal dollaro statunitense ed anche in rubli russi al tasso ufficiale della Banca Centrale della Federazione Russa al giorno del pagamento, a meno che ciò contravvenga la vigente legislazione valutaria della Federazione Russa.

Nel ricalcolo del valore della domanda in dollari statunitensi si applica il tasso ufficiale della Banca Centrale della Federazione Russa alla data della presentazione della domanda.

§ 6. Riduzione del compenso per l'arbitrato

1. Se la controversia è esaminata da un arbitro unico, il compenso per l'arbitrato si riduce del 20%.

2. Se il procedimento si conclude attraverso una decisione del Presidio a causa dell'evidente impossibilità di risolvere la controversia, il compenso per l'arbitrato si riduce del 75%.

3. Se il procedimento si conclude a causa della desistenza della parte attrice dalla controversia prima del giorno della prima udienza, in particolare perché le parti hanno composto la controversia in modo amichevole, come pure in altri casi in cui la CAIC, prima della data sopraindicata, abbia ricevuto una dichiarazione delle parti di abbandono della risoluzione della controversia attraverso la CAIC, il compenso per l'arbitrato si riduce del 50%.

4. Se il procedimento si conclude nel corso della prima udienza della causa senza emissione del lodo arbitrale, il compenso per l'arbitrato si riduce del 25%.

5. Tenendo conto delle circostanze particolari di una specifica controversia, il Presidio ha la facoltà di emettere una ordinanza di riduzione del compenso per l'arbitrato anche in altri casi ed in altre quantità diverse da quelle previste in questo paragrafo.

§ 7. Costi relativi alla domanda riconvenzionale, alla domanda nei confronti di una parte ulteriore, alla domanda di una parte ulteriore ovvero alla richiesta di compensazione

Ai costi relativi alla domanda riconvenzionale, alla domanda nei confronti di una parte ulteriore, alla domanda di una parte ulteriore ed alla richiesta di compensazione, si applicano le stesse regole sui costi relative alla domanda originale. Il compenso per l'arbitrato relativo alla domanda riconvenzionale, alla domanda nei confronti di una parte ulteriore, alla domanda di una parte ulteriore ed alla richiesta di compensazione è calcolato secondo le modalità vigenti alla data

di deposito della domanda originale e viene versato secondo quanto previsto al paragrafo 5 di queste Disposizioni.

§ 8. Distribuzione dei costi tra le parti

1. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, i costi sono a carico della parte contro cui è stata presa la decisione del tribunale arbitrale.

2. Se la domanda (un appello) è soddisfatta solo parzialmente, i costi sono imputati alla parte convenuta in proporzione all'ammontare delle domande accolte, mentre alla parte attrice in proporzione a quella parte della domanda che non è stata accolta.

§ 9. Pagamento dei costi ulteriori

1. Il Segretario esecutivo della CAIC, i suoi sostituti per i rispettivi tipi di controversie o il tribunale arbitrale possono imporre alle parti o ad una di esse l'obbligo di versare preventivamente un acconto che copra ulteriori costi connessi con lo svolgimento del procedimento arbitrale. L'acconto per coprire ulteriori costi può essere, in particolare, richiesto dalla CAIC alla parte che ha dichiarato la necessità di effettuare, nel corso del procedimento, delle attività che possano importare ulteriori spese, nei casi in cui tale richiesta sia considerata giustificata.

2. Gli organi ed i funzionari autorizzati della CAIC o il tribunale arbitrale hanno la facoltà di subordinare l'effettuazione delle azioni procedurali al versamento dell'acconto per coprire ulteriori costi dalla parte o una di esse entro un termine stabilito.

3. Qualora una parte designi un arbitro che ha residenza permanente al di fuori del luogo delle udienze, questa parte deve provvedere all'acconto per coprire le spese legate alla sua partecipazione al procedimento (spese di viaggio, alloggio, ottenimento dei visti e altre spese relative alla partecipazione alla risoluzione della controversia presso la CAIC). Se la parte non provvede al versamento dell'acconto appropriato entro il termine stabilito, si considera che essa abbia rinunciato al diritto di designare un arbitro, e l'arbitro per la parte è nominato con le modalità previste dalle Norme dell'arbitrato del rispettivo tipo di controversie.

Nel caso in cui tale persona svolga le funzioni di presidente del tribunale arbitrale, all'acconto per coprire le spese legate alla sua partecipazione al procedimento devono provvedere ambedue le parti in uguale misura. Se la parte convenuta non provvede al versamento dell'acconto appropriato entro il termine stabilito, il versamento di tale anticipo è a carico della parte attrice.

4. Qualora le parti abbiano concordato di tenere le udienze fuori Mosca, tutti gli ulteriori costi che ne derivano, incluse le spese di viaggio ed alloggio degli arbitri, sono a carico delle parti in uguale misura.

5. Nel corso del procedimento se su istanza di una delle parti si procede alla traduzione delle richieste delle parti, delle loro domande, commenti o ordinanze del tribunale arbitrale, i costi di tali traduzioni restano a carico della parte che l'ha richiesto.

Se il procedimento è condotto in una lingua straniera, il pagamento degli eventuali costi di traduzione possono essere accollati ad ambedue le parti in uguale misura.

6. La distribuzione degli ulteriori costi tra le parti è effettuata tenendo conto dei paragrafi 8 e 12 di queste Disposizioni.

§ 10. Modalità di versamento dei costi di arbitrato

1. Tutti i versamenti dovuti alla CAIC sono effettuati mediante bonifico bancario e sono considerati effettuati il giorno del loro accredito sul conto della Camera di commercio e industria della Federazione Russa.

2. I costi del bonifico bancario dei versamenti di cui sopra sono addebitati alla parte che effettua il relativo versamento.

§ 11. Costi delle parti

1. Una parte può richiedere di addebitare all'altra parte le ragionevoli spese sostenute o che devono essere sostenute in relazione al procedimento, in particolare le spese connesse alla tutela dei propri interessi attraverso rappresentanti legali.

La richiesta di rimborso di tali spese non può essere effettuata dopo la chiusura dell'udienza. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di fissare un termine per giustificare l'importo di tali spese.

2. La distribuzione di tali spese tra le parti è effettuata tenendo conto dei paragrafi 8 e 12 di queste Disposizioni.

§ 12. Distribuzione dei costi di arbitrato in modo diverso

Il tribunale arbitrale, in considerazione delle circostanze specifiche di un particolare caso, può stabilire una differente distribuzione dei diritti, costi aggiuntivi della CAIC e spese delle parti differenti da quelle specificate ai paragrafi 8, 9 ed 11 di queste Disposizioni, in particolare può ordinare ad una parte di rimborsare qualunque spesa addizionale a cui è andata incontro l'altra parte a causa di attività inappropriate od in mala fede, ivi inclusi attività che abbiano causato un ingiustificato ritardo del procedimento.

§ 13. Entrata in vigore delle Disposizioni sui costi

Queste Disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di deposito presso il competente organismo esecutivo federale e si applicano ai procedimenti arbitrali iniziati a partire da quella data. (27 gennaio 2017 nota dei traduttori)

**DISPOSIZIONI SUGLI ONORARI E COMPENSI
PER LE CONTROVERSIE ESAMINATE DALLA CORTE D'ARBITRATO
INTERNAZIONALE COMMERCIALE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA FEDERAZIONE RUSSA**

1. Onorari agli arbitri, compensi per l'amministrazione dell'arbitrato al Presidente della CAIC, vicepresidenti della CAIC, membri del Presidio della CAIC, membri dei Comitati per nomine della CAIC, nonché compensi ai verbalizzanti, sono fissati al 40% del Compenso per l'arbitrato versato per ogni singola controversia, determinato in conformità delle "Disposizioni sui costi dell'arbitrato", fatta eccezione per quanto previsto ai paragrafi 9 e 10 di queste Disposizioni. Ai vicepresidenti della CAIC per i rispettivi tipi di controversie ed ai membri dei Comitati per nomine il compenso viene corrisposto solo per le controversie alla cui gestione hanno partecipato.

2. Se la controversia è risolta da tre arbitri, i loro onorari e compensi alle persone per la partecipazione all'amministrazione della controversia vengono ripartiti come segue:

- 36% - al presidente del tribunale arbitrale;
- 21% - ad ogni componente del tribunale arbitrale;
- 2,5% - al Presidente della CAIC;
- 2,5% - al vicepresidente della CAIC;
- 2,5% - ai membri del Presidio;
- 2,5% - ai membri del Comitato per nomine;
- 12% - al verbalizzante della controversia.

3. Se la controversia è risolta dall'arbitro unico, il suo onorario nonché i compensi alle persone per la partecipazione alla gestione della controversia vengono distribuiti come segue:

- 72% - all'arbitro unico;
- 2,5% - al Presidente della CAIC;
- 2,5% - al vicepresidente della CAIC;
- 2,5% - ai membri del Presidio;
- 2,5% - ai membri del Comitato per nomine;
- 18% - al verbalizzante della controversia.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale decida di condurre il procedimento arbitrare senza partecipazione di un verbalizzante, il compenso spettante a

quest'ultimo viene incluso nell'onorario degli arbitri e viene ripartito tenendo conto del lavoro fatto da ognuno in base all'accordo tra di loro.

Tale accordo, firmato dagli arbitri, deve essere trasferito alla Segreteria della CAIC alla conclusione del procedimento arbitrale insieme con il lodo arbitrale firmato o con una ordinanza di estinzione del procedimento arbitrale.

In assenza di tale accordo il compenso viene ripartito come segue:

1) quando il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri, al presidente del tribunale arbitrale spetta il 6% del compenso sopraindicato ed agli arbitri il 3 % a ciascuno;

2) quando il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico, l'intero importo del compenso viene incluso nell'onorario dell'arbitro unico.

5. La ripartizione dei compensi tra i membri del Presidio viene effettuata a seconda dei risultati della loro partecipazione ai lavori del Presidio durante l'anno intercorso, su proposta del Presidente del Presidio.

6. La ripartizione dei compensi tra i membri del Comitato per nomine viene effettuata a seconda dei risultati della loro partecipazione ai lavori del Comitato per nomine durante l'anno intercorso, su proposta del presidente del rispettivo Comitato che abbia gestito le questioni a cui abbia preso parte il membro del Comitato.

7. In caso di restituzione parziale del Compenso per l'arbitrato versato in anticipo, le percentuali di onorari e compensi sono calcolati in base all'importo della parte del Compenso per l'arbitrato non soggetta alla restituzione e salvo il punto 1 di queste Disposizioni.

8. Nei casi in cui, conformemente al sub paragrafo 6 del paragrafo 5 delle Disposizioni sui costi dell'arbitrato il Compenso per l'arbitrato viene aumentato, gli onorari ed i compensi aumentano proporzionalmente all'aumento del Compenso per l'arbitrato e salvo il punto 1 di queste Disposizioni.

9. In caso di estinzione del procedimento arbitrale prima della formazione di un tribunale arbitrale, il Presidente della CAIC per la preparazione e l'emissione di una ordinanza di estinzione riceve un compenso pari al 15%, e il verbalizzante pari al 5% dei diritti di registrazione versati.

10. Per la preparazione e l'emissione di un'ordinanza sulle misure cautelari al Presidente della CAIC spettano il 90% e al verbalizzante il 10% dell'importo dei diritti di cauzione versati.

In caso di emissione di un provvedimento procedurale relativo alle misure cautelari da parte del tribunale arbitrale, la ripartizione degli onorari e dei compensi viene effettuata in base all'importo dei diritti di cauzione come segue:

quando una controversia è gestita da tre arbitri:

40% - al presidente del tribunale arbitrale;

25% - ad ogni membro del tribunale arbitrale;

10% - al verbalizzante della controversia;

quando una controversia è gestita da un arbitro unico:

90% - all'arbitro unico;

10% - al verbalizzante della controversia.

11. Il pagamento degli onorari e compensi viene effettuato in base agli importi dei diritti e compensi effettivamente ricevuti, in valuta estera od in rubli russi, in conformità con la legislazione valutaria della Federazione Russa.

12. In caso di mancata o inadeguata esecuzione da parte dell'arbitro o del verbalizzante delle loro funzioni, in particolare se ciò causasse un ingiustificato ritardo nella durata del procedimento, il Presidio, tenendo conto di circostanze specifiche, può decidere di non pagare o ridurre l'onorario all'arbitro o il compenso al verbalizzante.

13. Questioni di pagamento degli onorari e compensi non disciplinate da queste Disposizioni per le controversie gestite dalla CAIC, sono risolte dal Presidio.

14. Deroche a queste Disposizioni o loro chiarimenti mediante esplicito consenso delle parti, ovvero a mezzo di adozione di un provvedimento procedurale da parte del tribunale arbitrale, non sono ammessi.

15. Queste Disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di deposito presso il competente organismo esecutivo federale e si applicano ai procedimenti arbitrali iniziati a partire da quella data. (27 gennaio 2017 nota dei traduttori)

CLAUSOLE DI ARBITRATO CONSIGLIATE PER LE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI

I. Convenzione di arbitrato raccomandata perché venga inclusa in contratti come clausola arbitrale o come accordo separato di arbitrato:

“Qualsiasi disputa, controversia o richiesta che possa derivare da o in connessione con questo contratto [*nel caso in cui sia concluso un accordo arbitrale separato, deve essere indicato lo specifico contratto*], o con l'entrata in vigore, la conclusione, la modifica, l'esecuzione, la violazione, la risoluzione o la validità di questi ultimi, è soggetta alla risoluzione mediante arbitrato presso la Corte di arbitrato internazionale commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa in conformità con i suoi Regolamenti e Norme applicabili.

Il lodo arbitrale è definitivo tra le parti.

Non è consentito presentare un'istanza ad un tribunale statale per ottenere una decisione sulla mancanza di giurisdizione di un tribunale arbitrale in relazione all'emissione da parte del tribunale arbitrale di un'ordinanza separata relativa alla sussistenza di giurisdizione, in via preliminare”.

II. Convenzione di arbitrato raccomandata nei casi in cui il rapporto giuridico per il quale è conclusa non sia di natura contrattuale:

“Qualsiasi disputa, controversia o richiesta che possa derivare da o in relazione a [*deve essere indicato un particolare rapporto giuridico di natura non contrattuale*] è soggetta alla risoluzione mediante arbitrato presso la Corte di arbitrato internazionale commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa in conformità con i suoi Regolamenti e Norme applicabili.

Il lodo arbitrale è definitivo tra le parti.

Non è consentito presentare un'istanza ad un tribunale statale per ottenere una decisione sulla mancanza di giurisdizione di un tribunale arbitrale in relazione all'emissione da parte del tribunale arbitrale di un'ordinanza separata relativa alla sussistenza di giurisdizione, in via preliminare”.

Roma, Dicembre 2017

Testo italiano elaborato dagli arbitri ICAC
Michele de Meo e Boris Basicy
demeolawfirm@gmail.com